

commercianti non sono solamente compresi gl'individui, ma eziandio gli stabilimenti commerciali debitamente autorizzati.

Questo mi sono creduto in dovere di brevemente esporre affinché la Camera non rimanga sotto l'impressione di teorie meno giuste, trattandosi specialmente d'una materia in cui credo d'aver studiato qualche cosa. (*Rumori*)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Verificazione di poteri;
- 2° Continuazione della discussione in proposito delle interpellanze del deputato Farina;
- 3° Continuazione della discussione sul progetto di legge del deputato Louaraz relativo alla strada della Rocchetta;
- 4° Risposta del ministro dei lavori pubblici alle interpellanze dei deputati Turcotti e Tamburelli.

TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Relazione sull'elezione dell'avvocato Ferraris a deputato del 6° collegio di Torino — Osservazioni dei deputati Benso, Bianchi, Michelini, Di San Martino, Pateri e Ravina — Annullamento — Continuazione della discussione sulle interpellanze del deputato Farina Paolo circa la fusione delle Banche di Torino e di Genova — Questioni sulla legalità dell'atto di creazione della Banca nazionale per parte del potere esecutivo — Osservazioni del deputato Lanza — Ordine del giorno motivato del deputato Revel — Obbiezioni dei deputati Depretis, Cornero, Farina Paolo e Pescatore — Nuovi schiarimenti dei ministri dell'interno e delle finanze — Ordini del giorno motivati dei deputati Farina e Pescatore — Loro relazione — Emendamenti del deputato Mellana all'ordine del giorno del deputato Revel — Osservazioni del deputato Valerio Lorenzo e nuove spiegazioni del ministro dell'interno — Ordine del giorno motivato del deputato Lanza — Approvazione di quello del deputato Revel.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale.

ARNULFO, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

2219. Il comune di Ormea, gravato di un'annualità verso l'antico feudatario, convenuta in corrispettivo di decime che prima pagavansi, chiede che la Camera inviti il Ministero a presentare un progetto di legge o in difetto ne prenda essa l'iniziativa, per cui ogni annualità originata da decime e banalità sia abolita.

2220. Il dottore Giovanni Bertoni, applicato allo spedale della regia mariniera, propone gli elementi di una legge per frenare il libertinaggio e scemarne le dannose conseguenze morali e fisiche.

2221. Giuseppa Rosso, vedova di Giuseppe Marchisio, già trombettiere nel corpo reale d'artiglieria, ricorre per la pensione che dice spettarle, che sinora non poté ottenere dal Ministero di guerra.

2222. Gallizi Paolo e Scipione, il primo medico ed il secondo ingegnere, nativi della città di Varallo e residenti interpolatamente, per ragione dei loro uffici, in Lombardia, si lagnano che il ministro della pubblica istruzione non abbia voluto riconoscere la loro qualità e concedere il libero esercizio nello Stato della rispettiva professione, come fu ad altri concesso, e chiedono che la Camera ecciti il ministro a dare quelle provvidenze che la ragione e la giustizia richiedono.

2223. Mussi Maurizio, dottore, chiede che il giorno 8 febbraio, compleanno dello Statuto datoci dal magnanimo CARLO ALBERTO, venga dichiarato giorno festivo, e si sopprima in compenso la festa di qualche santo.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

Il deputato Tamburelli domanda un congedo di 30 giorni.

(La Camera accorda.)

MAZZA. Il dottore Giuseppe Gandolfi, nizzardo, con sua petizione 2216, lamentando diverse cautele vessatorie e molti soprusi praticati dagli agenti delle regie finanze, fa istanza onde venga riveduta la legge doganale. Apparendo da questa supplica che questa revisione della legge potrebbe recare qualche vantaggio immediato, prego perciò la Camera a volerla dichiarare d'urgenza.

(La Camera ammette l'urgenza.)

JACQUIER. La pétition portant le numéro 2221 est présentée par Joséphine Rosso, veuve de Joseph Marchisio, qui a servi pendant 16 ans le corps royal d'artillerie. Cette veuve est tout à fait dénudée de moyens d'existence. Elle

s'adresse à la Chambre pour réclamer la pension qui lui appartient de droit, et que jusqu'à ce jour elle n'a pu obtenir du ministre de la guerre. Je demande en conséquence que la Chambre veuille bien déclarer cette pétition d'urgence.

(È dichiarata d'urgenza.)

BERTOLINI. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 2219, colla quale il comune d'Ormea chiede di essere liberato da un gravame di annualità verso il suo antico feudatario.

(La Camera ammette l'urgenza.)

RELAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la verificaione di poteri; invito alla ringhiera i relatori che abbiano relazioni in pronto.

ROSELLINI, relatore del V ufficio. Sesto collegio di Torino, sezione unica. Elettori iscritti 300.

Il giorno 2 del corrente febbraio si radunò questo collegio per procedere all'elezione del suo deputato. In quel giorno il numero degli elettori che intervennero e che votarono fu di 182. I loro voti si distribuirono nel modo che segue: all'avvocato Luigi Ferraris voti 57, all'avvocato Vincenzo Miglietti voti 52, al signor Carlo Riccardi 31, al signor medico Stefano Bonacossa 30. Avverta la Camera che questi 3 ultimi candidati, cioè l'avvocato Miglietti, il signor Riccardi ed il medico Bonacossa ottennero rispettivamente voti 52, 31 e 30. Questa circostanza vuol essere notata, imperocchè essa acquista una certa gravità dal seguito dell'operazione elettorale. Si trovarono poi nell'urna 7 schede portanti semplicemente *avvocato Miglietti*, 4 portanti *Bonacossa dottore*, un'altra iscritta *Bonacossa Medico*; due schede portavano *Carlo Riccardo* e finalmente una ve n'era iscritta *Carlo Riccard*.

I 17 suffragi rimanenti, che insieme coi sovra accennati riproducono il total numero di 182 votanti, si distribuirono sopra altri candidati che è qui superfluo di nominare, perchè i loro nomi non influirono in verun modo sul risultato definitivo della votazione.

Il signor avvocato Ferraris che ottenne in quel giorno il maggior numero di voti, poichè ne ebbe 57, non ne ottenne però a sufficienza per poter essere dichiarato eletto al primo scrutinio, e conseguentemente l'ufficio del collegio dovette trascinare fra i candidati che avevano ottenuto più voti dopo il Ferraris, dovette, dico, trascinare quello che nel giorno successivo doveva contrapporsi al Ferraris nello squittinio di ballottazione.

Ora sono da avvertire due circostanze le quali, se si pongono a riscontro l'una dell'altra, acquistano molta gravità. La prima si è che da un lato abbiamo dopo il Ferraris tre candidati, tra i quali le schede portanti un'indicazione assolutamente certa si distribuirono per modo che dall'uno all'altro non occorre altra differenza che di uno o di due voti. Ebbi già l'onore di far avvertire alla Camera che il signor avvocato Miglietti ebbe voti 52, che ne ebbe 31 il Riccardi, 30 il Bonacossa. Dall'altro lato (e questa è la seconda delle circostanze che importa di notare) noi abbiamo non meno di 13 schede, le quali con grandissima probabilità di giudizio si possono attribuire quali all'uno, quali all'altro di quei tre candidati, e ciò basta per ispostare la maggioranza fra i medesimi, per far sì che l'uno prevalga sui due suoi competitori, e meriti perciò di essere contrapposto al Ferraris nello squit-

tinio di ballottazione. La Camera intende come queste due circostanze poste a confronto traggano molta gravità l'una dall'altra.

Dirò adesso quale sia stato il parere dell'ufficio del collegio in questo proposito: imperocchè a tenore della legge elettorale l'ufficio del collegio è chiamato a pronunciare, sempre però in via provvisoria, sulle difficoltà che possono insorgere riguardo alle operazioni elettorali. L'ufficio adunque non ha attribuito le schede portanti *avvocato Miglietti* all'avvocato Vincenzo Miglietti, il quale se ne rimase perciò coi suoi 52 voti; similmente non ha attribuito le quattro schede portanti *Bonacossa dottore*, nè quella portante *Bonacossa medico* al signor Stefano Bonacossa, il quale perciò è rimasto con i suoi 30 voti; l'ufficio stesso non ha attribuito al signor Carlo Riccardi la scheda portante *Carlo Riccardo*, ma poi mutando stile, il medesimo ufficio attribui al signor Carlo Riccardi le due schede iscritte *Carlo Riccard*; così coll'aggiunta di questi due voti sono stati computati a favore del signor Riccardi 53 voti, vale a dire uno di più dei 52 attribuiti al signor Miglietti; perciò il signor Riccardi è passato avanti, e nel giorno successivo ha avuto luogo tra lui e l'avvocato Ferraris lo squittinio di ballottazione.

Credo di dover notare che queste determinazioni dell'ufficio elettorale furono prese tutte alla maggioranza di 3 voti contro 2.

Nel giorno successivo adunque, essendo intervenuti 177 elettori, si procedette allo squittinio di ballottazione che ebbe questo risultato: all'avvocato Luigi Ferraris furono dati voti 89, al signor Carlo Riccardi voti 86. Due schede vennero annullate, l'una perchè non portante alcun nome, l'altra perchè scritta *Carlo Siccardi*. In conseguenza l'avvocato Ferraris venne proclamato deputato del sesto collegio di Torino.

Al verbale di questa elezione vanno annesse quattro proteste, delle quali è fatto cenno nel verbale medesimo sottoscritte da sette elettori. Un'altra protesta sottoscritta da 27 elettori di quel medesimo collegio fu trasmessa alla segreteria della Camera il giorno 5 del corrente mese.

Il tenore di tutte queste proteste è a un dipresso il medesimo. Esse notano tutte la contraddizione aperta nella quale cadde l'ufficio elettorale attribuendo dapprima al signor Carlo Riccardi due schede iscritte *Carlo Riccardo*, e poi negando di computare in favore del medesimo quella che portava *Carlo Riccard*, e similmente negando di attribuire al signor Vincenzo Miglietti ed al signor dottore Bonacossa, al primo 7 schede, all'altro 5 schede, le quali non erano niente meno attribuibili a quei due candidati di quello che lo fossero al signor Carlo Riccardi le due che gli vennero attribuite in effetto. Questa incoerenza nei giudizi dell'ufficio ebbe per effetto di spostare la maggioranza a favore del signor Carlo Riccardi che passò innanzi al signor Miglietti, mentre il signor Miglietti in nessun modo poteva rimanere indietro al signor Riccardi: io dico che in nessun modo poteva il Miglietti rimanere indietro al Riccardi; ed infatti, o doveva l'ufficio scartare indistintamente tutte le schede le quali non indicavano in modo rigorosamente certo il candidato, ed in questo caso rimaneva il Miglietti superiore di un voto al Riccardi, e doveva perciò passare innanzi; ovvero il collegio si voleva attenere non tanto all'indicazione rigorosa quanto all'indicazione sufficiente, della quale parla la legge, ed allora perchè negare al signor Miglietti ed al signor Bonacossa quelle schede che portavano semplicemente *avvocato Miglietti*, *dottore Bonacossa*, mentre invece si attribuirono al Riccardi le due schede che portavano *Riccardo Carlo*? Che se si volesse fare una differenza tra queste e quelle, io dico che la sufficienza di

indicazione stava piuttosto in favore del Miglietti che in favore del Riccardi: infatti si asserì da molti elettori presenti alla votazione l'esistenza di alcune famiglie *Riccardo*, mentre invece non un solo degli elettori presenti alla votazione seppe dare nè anche un lontano indizio dell'esistenza d'un avvocato Miglietti diverso dall'avvocato Vincenzo, il quale è conosciuto generalmente da tutti gli elettori del sesto collegio a cui appartiene egli medesimo per ragione di domicilio; è cosa evidente che se un avvocato Miglietti diverso dal Vincenzo esistesse veramente, non avrebbero mancato d'indicarlo alcuni di quei sette elettori che avevano votato per esso; è pure evidente che non avrebbero mancato d'indicare l'esistenza di questo avvocato tutti quegli altri elettori che s'interessano a che l'elezione dell'avvocato Ferraris venga convalidata dalla Camera, in guisa che, sia che si voglia ricorrere al principio della rigorosa indicazione, sia che ci vogliamo piuttosto attenere al criterio dell'indicazione sufficiente, risulterà in ogni modo che l'avvocato Miglietti non doveva essere posposto all'avvocato Riccardi, e che la ballottazione doveva aver luogo tra l'avvocato Miglietti e l'avvocato Ferraris.

Queste considerazioni hanno indotto l'ufficio V a dichiarare affatto erronea quella sentenza colla quale l'ufficio elettorale antepose all'avvocato Miglietti l'avvocato Riccardi; e qui credo che sia superfluo l'aggiungere che se la ballottazione non ebbe luogo tra i due candidati fra i quali doveva veramente istituirsi, ne consegue che deve considerarsi siccome nulla affatto l'elezione che fu il risultato di quella seconda ballottazione; la conseguenza essendo chiara per sè medesima, e se avesse bisogno di essere rincalzata con qualche argomento (ma veramente questo bisogno non c'è), potrei richiamare l'attenzione della Camera sopra questa circostanza che nello squittinio di ballottazione il signor Ferraris non ottenne altro vantaggio che di tre voti sopra il suo competitore; ma ripeto che questa considerazione è un soprappiù.

L'ufficio V, considerando specialmente il gravissimo vizio inerente alla prima votazione, opinò all'unanimità per l'annullamento di questa elezione; ed a nome dell'ufficio medesimo io ho l'onore di sottoporre le sue conclusioni all'approvazione della Camera.

BENSO G. L'operazione elettorale si divide in due atti distinti: la prima votazione e la seconda votazione per ballottazione. La prima votazione fu riconosciuta regolare e valida; e riformandosi dalla Camera il giudizio dato in via provvisoria dall'ufficio elettorale, ne risulterebbe che il signor avvocato Miglietti era uno dei due candidati che doveano essere posti in ballottazione, e questa è la mia opinione, giacchè trovo che i sette biglietti contenenti le parole: *avvocato Miglietti* racchiudono una sufficiente indicazione della persona dell'avvocato Vincenzo Miglietti potrocinate in Torino, tanto più che nè in questa città, nè nella provincia, nè nello Stato non si conoscono altri avvocati Miglietti.

Attesa dunque la validità della prima votazione, è chiaro che la seconda votazione doveva aver luogo fra l'avvocato Miglietti e l'avvocato Ferraris, i quali soli vi avevano diritto, e questo diritto non potè essere annullato dal giudizio erroneo dato in via provvisoria dall'ufficio elettorale. Infatti la legge elettorale dice che l'ufficio elettorale pronuncia sulla nullità dei biglietti, *salve le reclamazioni*.

Ora queste reclamazioni non sarebbero salve se si annullasse l'intera operazione; se si annullasse non solo la seconda votazione, ma ben anche la prima, ne avverrebbe che per un giudizio erroneo dato in via provvisoria dall'ufficio elettorale si toglierebbe all'avvocato Miglietti il diritto di essere posto in ballottazione. Quindi mi pare che la Camera debba soltanto

annullare la seconda votazione, e così per conseguenza l'elezione dell'avvocato Ferraris, mandando procedersi ad una seconda votazione fra gli avvocati Miglietti e Ferraris.

BIANCHI. Io non posso aderire alla proposta dell'onorevole preopinante per una semplicissima osservazione che si affaccia al mio pensiero, cioè, che i collegi elettorali sono convocati per decreto reale, e la Camera non ha nessun diritto di convocarli. I collegi elettorali sono stati adunati nei due giorni fissati; la Camera conosce che hanno adempiuto al loro dovere; dunque si deve tenere in conto ciò che hanno operato. Dietro queste considerazioni io appoggio le conclusioni della Commissione.

MICHELINI. Alle ragioni addotte dal preopinante aggiungerò che la deliberazione della Camera nella verificaione dei poteri si limita ad approvare il candidato proclamato dall'ufficio del collegio elettorale; quando perciò la Camera crede non poter approvare quel candidato che è stato proclamato, essa ha compiuto il suo ufficio e non può sostituirne un altro: ne viene quindi per conseguenza che in questo caso si devono rifare tutte le operazioni elettorali.

SAN MARTINO. Io insisto nell'opinione spiegata dall'onorevole avvocato Benso, per questa ragione, che se i collegi elettorali non fossero certi di trovar sempre modo di tener valida la prima votazione, quando decisioni date in via provvisoria dall'ufficio fossero infirmate, in caso di dubbio gli uffici elettorali, non ben certi della cosa, suspenderebbero immediatamente qualsiasi loro dichiarazione, e non avrebbero più nessun elemento per darsi ragione di un qualunque siasi giudizio.

Venendo a questo sistema, allora si metterebbe nel rischio l'elezione generale dei deputati di trovarsi incagliata in gran parte.

Altronde l'osservazione fatta dall'onorevole deputato Bianchi, che la Camera sia incompetente a radunare i collegi, è giustissima; ma è conciliabile col sistema dell'avvocato Benso, che la Camera non convochi il collegio una seconda volta, ma dichiarì semplicemente nulla la seconda votazione fatta. Tocca poi al potere reale di far la convocazione. Con ciò si conciliano tutti i sistemi e l'interesse pubblico, il quale vuole che le votazioni siano il più che è possibile valide, almeno quelle che non toccano la legge.

PATERI. Pare a me assurdo che un atto possa per metà valere e per l'altra metà esser nullo.

Le operazioni tutte elettorali sono siffattamente connesse che non ponno le une dalle altre separarsi. Tendono quelle alla nomina del deputato: quando adunque questa nomina è nulla, cadono ad un tempo gli atti tutti che ad essa si riferiscono.

Quali atti accessori dovrebbero alla per fine questi riputarsi, i quali, non sussistendo il principale, non ponno avere la benchè menoma efficacia.

A quanto poi accennava l'onorevole deputato Benso, che le reclamazioni fattesi da alcuni fra gli elettori si riferiscono solo alla seconda votazione, rispondo che tendono quelle a far dichiarare nulla la nomina; che l'aver detto dovesse seguire la votazione di ballottaggio fra i signori avvocati Ferraris e Miglietti fu bensì un mezzo di cui si valsero onde dare prova dell'opposta nullità, ma non debbe il mezzo di cui gli opposenti servironsi, col fine cui essi mirarono, in modo alcuno confondersi. Nè può in oggi solo rifarsi la seconda votazione, e ciò anche perchè, come parmi già siasi accennato, era dal decreto reale fissato il giorno della seconda votazione, nè alla Camera spetta il diritto di convocare il collegio perchè ad una nuova votazione di ballottaggio addivenga, ma rima-

nendo vacante il posto del quale si tratta, deve a termini dello Statuto e della legge elettorale con decreto reale convocarsi il collegio per una nuova elezione.

BIANCHI. Aggiungerò una sola osservazione.

Se v'ha una delle due operazioni che si debba qui annullare è certamente la prima, perchè è quella che realmente fu falsificata, non dirò appositamente, ma almeno per isbaglio. Ora io non so su che si baserà la seconda, mancandovi la prima.

RAVINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Cadorna.

CADORNA. Rinuncio alla parola perchè intendeva appunto di fare la medesima osservazione che rilevava testè il deputato Bianchi.

RAVINA. A me pare talmente evidente che un'elezione di un deputato è un atto indivisibile secondo i principii legali più elementari che una decisione contraria a quella presa dall'ufficio V mi parrebbe una cosa mostruosa.

L'osservazione poi fatta dall'onorevole deputato Bianchi, che ci voglia un decreto reale per convocare un'altra volta un collegio, è giustissima; ma avverto di più che risulterebbe un grande inconveniente se la Camera ordinasse una seconda votazione. Essa non è in diritto di radunare di nuovo il collegio, e gli elettori non hanno debito di trovarsi nel luogo dell'elezione, se non dietro un decreto reale. Ora il decreto reale si avrebbe a fare per reintegrare un'operazione smezzata di un collegio? Questa sarebbe, ripeto, una cosa mostruosa.

PRESIDENTE. Il deputato Benso ha fatta la proposizione che la Camera annulli l'elezione dell'avvocato Ferraris, e riformando il giudizio fatto dall'ufficio del collegio sulla prima votazione, mandi gli atti al Ministero acciò sia convocato di nuovo il collegio onde proceda alla ballottazione tra i candidati Ferraris e Miglietti.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Non essendo appoggiata, pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio, che sono per l'annullazione pura e semplice dell'elezione del sesto collegio di Torino.

(La Camera annulla.)

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SULLE INTERPELLANZE DEL DEPUTATO FARINA PAOLO, RELATIVE ALLA FUSIONE DELLE DUE BANCHE DI TORINO E DI GENOVA, ED ALLA CREAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sulle interpellanze del deputato Farina al ministro di finanze intorno alla Banca nazionale.

La parola è al deputato Lanza.

LANZA. È da qualche giorno che si agita la questione, sorta in seguito all'interpellanza dell'onorevole deputato Farina, relativamente all'istituzione della Banca nazionale. Questa questione si raggirò particolarmente sopra due punti, cioè sulla convenienza ed utilità dell'istituzione di quella Banca, e sulla legalità o costituzionalità dell'atto con cui fu istituita. Molto si disse sia sopra un punto, sia sopra l'altro; però, in quanto all'utilità, quantunque molte cose si siano dette in favore e contro, io credo che l'argomento è ben lontano dall'essere esaurito; ma osserverò subito che la risoluzione di questo punto deve tener dietro alla risoluzione dell'altro, cioè dovrà venire quando sia risolto quello della legalità o costituzionalità. Di passaggio rifletterò solo che

bisognerebbe distinguere l'utilità che ne verrà allo Stato dall'istituzione di questa Banca, dall'utilità derivante alla società medesima della Banca nazionale, e particolarmente a quella della Banca di Torino che si unì colla Banca di Genova. Non si può porre in dubbio che la Banca di Torino o i suoi azionisti abbiano conseguito un grande utile da questa unione. (*Bravo!*)

Noi abbiamo veduto le azioni della Banca di Torino salire da 1000 lire a 1700 e 1800 circa, appena effettuato l'atto d'unione, e con questo aumento questi azionisti poterono pagare il prezzo del connubio colla Banca di Genova, e fare un guadagno di grande considerazione. Sotto questo rapporto, non v'ha dubbie, la fusione fu vantaggiosa; ma non so se essa lo sia stata egualmente a riguardo della nazione, ossia degli interessi del credito pubblico e privato.

Questa è una questione ardua, la quale non è ancora pienamente risolta dagli economisti e dai finanziari; noi sappiamo che taluni sostengono che sia molto più utile l'esistenza di una sola Banca per ogni Stato, e chi invece propugnò l'opinione che, più Banche vi sono, maggiore è la concorrenza, ed in conseguenza ridondino a maggior vantaggio degli interessi commerciali del paese.

Io lascio a parte questa controversia, come tralascio anche per ora d'indicare se la Banca nazionale, come fu istituita, comprenda veramente in sé tutti quei requisiti che possono garantire il credito pubblico e privato. Io sono ben lontano dal credere che gli statuti di questa società siano così perfetti, che non abbiano bisogno di qualche riforma.

Una Banca nazionale, come fu già osservato da molti, può rendere servizi segnalati al paese, e giacchè furono citati esempi di nazioni molto considerevoli per il loro credito pubblico e per le loro istituzioni bancarie, mi sia permesso di osservare che la Banca nazionale di Francia rese dei servizi così segnalati, che la resero benemerita alla nazione, la quale per mezzo de'suoi rappresentanti, rinnovando nel 1848 per ventisei anni l'esistenza di questa Banca, diede un pubblico attestato di gratitudine e di lode agli istitutori di quella Banca. Lo stesso si può dire della Banca d'Inghilterra, non lo stesso però di quella del Belgio; se esse non resero servizi così importanti al loro paese, come furono resi dalle Banche d'Inghilterra e di Francia, la causa principale consiste, a mio credere, in ciò che quelle del Belgio furono istituite con semplice decreto reale, mentre che le prime erano state create per mezzo del potere legislativo.

Una istituzione la quale interessa il mantenimento del credito privato e pubblico deve essere garantita dall'autorità del potere legislativo, il quale anche deve concorrervi nella fondazione medesima coll'esame ed approvazione dei propri statuti, a costituire i quali è bene che concorra il senno del Parlamento.

L'istituzione di una Banca nazionale deve comprendere l'organizzazione del credito nazionale. Essa può arrivare a tal punto di prosperità e di influenza da tenere nelle sue mani la fortuna pubblica ed in gran parte la privata. Una sospensione di pagamenti od il fallimento di una tale istituzione può rovinare il credito, il commercio e l'industria della nazione; ciò basta per additare l'importanza e la sagacità che si deve mettere nel fondare ed approvare un'istituzione bancaria nazionale.

Inoltre vi è un grande inconveniente a che queste Banche siano erette per semplici decreti reali, ossia dal solo potere esecutivo; questo inconveniente sta in ciò che, venendo le Banche erette mediante l'approvazione del potere legislativo, viene in questo modo esclusa la via a qualunque favore, per-

chè non è possibile che la seduzione possa penetrare e rompere un intero corpo legislativo e il potere esecutivo contemporaneamente; se invece l'istituzione delle Banche dipende unicamente da qualche ministro o dal Ministero, in certi casi (parlando sempre in astratto) è naturale che può il favore insinuarsi, può la seduzione penetrare anche sui banchi ministeriali. Questa è pure una delle ragioni principali per cui l'istituzione delle Banche deve essere sempre sancita ed autorizzata dal Parlamento.

Dopo queste considerazioni relativamente all'utilità delle Banche ed al modo con cui dovrebbero essere autorizzate, io passerò alla questione della costituzionalità. Io credo che da questo lato l'affare sia talmente grave da porsi per ora in bando la questione di utilità e di convenienza della Banca nazionale.

Quando si tratta di decidere se un potere abbia invaso l'altro potere, cioè se il potere esecutivo sia uscito dai propri limiti per penetrare nei limiti del potere legislativo, io credo che in questo recinto non si deve far parola di utilità, ma di legalità; perchè, se bastasse, per sancire un'incostituzionalità, la sola ragione dell'utilità, io credo che il regime costituzionale si troverebbe in gravissimo pericolo.

Portata la questione sopra il vero suo terreno, io osserverò che nella discussione che finora si tenne sulla legalità dell'atto del Ministero che istituì per semplice decreto reale la Banca nazionale, fu il solo ministro dell'interno il quale abbia validamente propugnata la legalità.

Molti deputati vi opposero argomenti solidi, argomenti tali, i quali sicuramente non mancarono di far grave sensazione su tutta la Camera; io procurerò di aggiungerne altri, se sarà possibile, considerando la cosa dal lato più pratico e più concreto.

Il signor ministro dell'interno cominciò a dire, in appoggio della propria opinione, che, non essendovi nella legislazione piemontese alcuna legge la quale determini che le società anonime bancarie debbano essere per legge istituite ed autorizzate, ne viene per conseguenza che il potere esecutivo si debba credere autorizzato a ciò fare; in secondo luogo osservò il signor ministro che tuttavolta un'istituzione non urta col diritto comune, non si allontana dalla legge esistente, e non vi ha per conseguenza un'eccezione alla legge generale, non vi ha ragione per cui il potere legislativo debba intervenire, ma, come egli disse, il potere legislativo deve intervenire solo quando vi ha deroga ad una legge esistente.

Io credo che questo è precisamente il caso nostro, cioè che il Ministero, collo istituire di sua propria e sola autorità la Banca nazionale di Torino, derogò ad una legge esistente. Le due Banche di Genova e Torino avevano statuti propri, i quali furono approvati mediante *lettere patenti*. Il signor ministro a questo riguardo, prevedendo l'obbiezione, osservò che sotto il regime assoluto le lettere patenti si emanavano non solo per oggetti legislativi, ma anche per oggetti di semplice amministrazione; però io domanderò al signor ministro dell'interno se tuttavolta, quando si trattava di provvedimenti semplicemente amministrativi, le lettere patenti erano interinate o no cogli atti del Governo alla mano. Mi pare di aver osservato che, tuttavolta si voleva dare forza di legge ad una lettera patente, questa veniva interinata dai Senatori, o dal Consolato di Torino, o dalla Camera dei conti, secondo la competenza. Ora ho veduto che non solamente le lettere patenti colle quali si sono istituite le due società bancarie di Genova e Torino sono interinate dal Senato, ma gli stessi statuti sono egualmente interinati, e che nelle lettere

patenti vi sono articoli i quali dichiarano che gli statuti fanno parte integrante della legge. In secondo luogo le stesse lettere patenti, nominando un commissario per sorvegliare le operazioni della Banca, dichiarano che questo è obbligato a sorvegliare tutte le operazioni e l'andamento della Banca, e non lasciare che le società si allontanino in nessun modo dagli statuti, e qualora se ne allontanassero, egli ha diritto di sospendere le operazioni della Banca.

Ora quest'autorità data al commissario da lettere patenti io non so se possa essere revocata od alterata dal Ministero per semplice decreto reale, quando queste lettere patenti e gli statuti annessi hanno forza di legge. Eppure coll'aver riformati gli statuti che dovranno regolare le due Banche di Torino e di Genova riunite in Banca nazionale, il Ministero ha cambiate le attribuzioni del commissario regio, attribuzioni impartitegli per lettere patenti, ossia per legge.

Il signor ministro dell'interno, facendo distinzione tra la parte amministrativa e la parte essenziale degli statuti, disse che la parte amministrativa era perfettamente di competenza del potere esecutivo di variarla; la parte essenziale, o fondamentale non puossi variare che per legge. Ora molte furono le variazioni introdotte nel nuovo statuto della Banca nazionale, e queste variazioni sono di una entità tale, che si allontanano di molto dalle pure variazioni amministrative: 1° la facoltà di prendere denaro ad interesse senza limiti, come è portato dall'articolo 3; 2° impiego in fondi pubblici di una parte del suo capitale corrispondente al quinto, come all'articolo 14; 3° emissione di biglietti di lire 250 e di lire 100 senza limiti, vale a dire che tutti i biglietti emessi possono essere del valore di 250 franchi o di 100 franchi, purchè non superino il triplo del capitale disponibile; 4° anticipazioni sopra depositi di sete; 5° durata della società fissata a trent'anni, principiando dal primo gennaio 1850, come porta l'articolo 3 del decreto reale.

Ora io credo che si possa agevolmente provare che siffatte variazioni non sono semplicemente amministrative. Gli è per sola sovrabbondanza che intendo dimostrare tal cosa, perchè tutti gli articoli degli statuti delle società bancarie di Genova e di Torino sono articoli di legge, a motivo che fanno parte integrante delle lettere patenti, e sono interinate insieme alle medesime. E questo solo fatto incontestabile annulla la distinzione fatta dal signor ministro tra le disposizioni amministrative e le legislative.

Nulladimeno, considerando anche la cosa dal lato del merito delle disposizioni statutarie anzidette, io stimo che coteste variazioni siano tali che possano alterare per tal guisa le operazioni della Banca da produrre risultamenti commerciali diversi ed assai gravi, per cui non si debbano introdurre per semplice virtù amministrativa, ma si richiedano in quella vece disposizioni legislative.

Una delle condizioni poste dal legislatore a pressochè tutte le Banche le quali hanno o possono ottenere una qualche importanza si è quella di fissare il capitale sociale e l'emissione dei biglietti. E ciò è ben naturale, imperocchè, ove si lasciasse alla speculazione delle società bancarie la facoltà di aumentare i capitali, e quindi il numero dei biglietti a piacere, potrebbe benissimo succedere che si superasse quel limite e quella proporzione che è necessario che esista per il buon andamento del commercio tra gli affari commerciali ed il numerario circolante; se questo eccede, si facilitano le speculazioni arrischiate; se difetta, si accresce l'interesse del numerario, e si arena il commercio ed ogni industria. L'impiego in fondi pubblici dello Stato di una parte del capitale corrispondente al quinto è una concessione fatta per sem-

plice virtù amministrativa, concessione fatta alla società di diminuire il suo capitale.

Ora è evidente che simile concessione è per sé grave, perchè se la Banca diminuisce il suo capitale, e se è nel tempo stesso obbligata a scemare l'emissione de' biglietti, la Banca potrebbe quindi in un dato caso che si trattasse di fare un buon negozio nell'acquisto di fondi dello Stato diminuirsi il capitale sociale, e così porre incaglio al commercio. L'emissione dei biglietti, la quale nello stato delle due società prima esistenti era così determinata dai propri statuti, che i biglietti emessi del valore di 250 franchi non potevano eccedere la quindicesima parte della totalità per la Banca di Genova, e nella stessa proporzione stavano quelli di 200 franchi della Banca di Torino; nell'attuale statuto della Banca nazionale invece non è posto limite alcuno, cosicchè parrebbe la società emettere solo biglietti di 250 franchi; inoltre si concesse alla stessa di emettere anche senza limite biglietti di 100 franchi.

Ora, chi potrà sostenere che sia una semplice misura amministrativa quella di emettere biglietti di qualsiasi valore?

Io credo che noi tutti ci ricordiamo della discussione animata e grave che ebbe luogo in Francia negli ultimi anni appunto della emissione di biglietti da 100 franchi, proposta che fu in ultimo rigettata. E difatti che cosa può avvenire quando si emettono biglietti di un piccolo valore, che quasi s'infiltrano particolarmente nella minuta classe commerciante, s'infiltrano fra i piccoli proprietari, anche fra i proletari e gli operai, cosicchè queste persone le quali sogliono, sia per non occuparsi molto di cose politiche, sia per non troppa istruzione, inquietarsi di ogni cattiva notizia, al più leggiero sospetto di una crisi, potrebbero accorrere in quantità alla Banca, assorbire il capitale disponibile della Banca, e causare una effettiva crisi commerciale? Inoltre può accadere che, facilitata in questo modo la circolazione dei piccoli biglietti, il numerario metallico diminuisca di troppo nello Stato, ed in caso di carestia, come in caso di guerra, abbisognando di fare incette all'estero, le quali si debbono sempre pagare in effettivo metallico, allora ne verrà una penuria di numerario circolante in genere nell'interno, e questa penuria sarà sentita dalla Banca medesima, la quale, dovendo diminuire il suo capitale fisso, dovrà anche diminuire il numero dei biglietti emessi in egual proporzione, e così in totalità il numerario, per cui renderà difficili le operazioni commerciali e le intraprese industriali.

Questi punti di concessione sul piccolo valore dei biglietti è di grandissima entità, e fu considerata tale da Governi più esperti di noi, nelle transazioni commerciali e nell'economia del credito.

Riguardo poi all'anticipazione concessa sopra depositi di seta, noi sappiamo che la seta suole subire dei ribassi, e variare di prezzo in modo molto sensibile.

Ora, supponendo che, sia per un'abbondanza eccessiva di questo prodotto, sia per un incaglio grave nato nelle manifatture seriche, per cui, diminuendo la fabbricazione, diminuisca anche la compra del prodotto primitivo, ossia della seta greggia o torta, in allora che cosa ne avverrà? Che la seta subirà grave ribasso, e quindi la Banca dovrà esporsi ad una perdita più o meno grave, la quale può disestare i suoi affari con danno pubblico.

Finalmente vi è la variazione nella durata della società. Io non so come quest'articolo potesse essere dal Ministero difeso come un articolo di pura amministrazione; ed io in questo punto mi atterro al criterio stesso suggeritoci dal signor ministro dell'interno, col dire che tutte le dispo-

sizioni legislative si trovano comprese nelle lettere patenti delle due società bancarie già esistenti di Genova e Torino; invece le disposizioni solamente amministrative si trovano espresse negli statuti. Ebbene, noi vediamo in entrambe queste patenti che la durata delle società predette è precisamente portata dall'articolo 3 delle patenti stesse, e fissato a venti anni sia per la durata della Banca di Genova, come per quella di Torino; ond'è che, acconsentendo anche a tutte le divisioni e distinzioni fatte dal signor ministro, tuttavia anche in questo angolo estremo in cui egli si è rifuggito non può sostenere la sua tesi, poichè non potrà più dire che il legislatore delle lettere patenti abbia considerato la durata di quelle Banche come un'arte di pura amministrazione, poichè ha precisata questa disposizione nel testo stesso delle lettere patenti, nelle quali non si trovano o non si debbono trovare, come asserì l'onorevole ministro, che disposizioni legislative.

Da queste considerazioni mi sembra che l'atto ministeriale relativamente all'istituzione della Banca nazionale non era nelle attribuzioni del potere esecutivo, e col medesimo ha pregiudicato l'autorità ed il diritto del potere legislativo. Quando la Camera divida l'opinione di coloro che giudicano in questo modo l'operato ministeriale, allora sarà poi il caso di trattare del modo con cui potremo sanare l'illegalità del fatto, e vedere a quali provvedimenti dovremo attenerci per rimediare al mal fatto.

Noi tutti comprendiamo la necessità che il credito della Banca nazionale non venga scosso, ed anzi, se è possibile, non venga menomamente per poco alterato; e qualora la saviezza della Camera (come non ne dubito) arrivi a trovare il mezzo di non pregiudicare il credito della Banca, e nello stesso tempo a salvare le proprie prerogative costituzionali, cioè il diritto appartenente al potere legislativo di approvare gli statuti delle Banche pubbliche, non mancherà la Banca stessa di sentirne un notevole giovamento, perchè egli è certo che una Banca approvata dal potere legislativo deve avere maggiore autorità, e presentare maggiori garanzie al paese, che non quando è solo sancito dal potere esecutivo.

Per non protrarre tropp'oltre questa discussione, mi limiterò a queste osservazioni.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Signori, sarò breve nell'espore le ultime mie osservazioni in risposta a quelle testè fatte dall'onorevole deputato Lanza.

Se consento nelle sue conclusioni circa l'utilità e necessità di una legge, io non posso però ammettere con lui che abbia il potere esecutivo oltrepassato il confine della sua autorità nell'emanare il decreto di unione delle due Banche, al quale proposito osserverò in primo luogo che le lettere patenti in generale venivano tutte interinate, eccetto che si trattasse di lettere patenti individuali, le quali invece erano semplicemente registrate. Quelle relative alla fondazione della Banca di Genova e della Banca di Torino dovevano fuor d'ogni dubbio essere interinate, postochè io stesso ammetteva che in quelle lettere patenti il Re la faceva da legislatore, in quanto accordava alla Banca i due privilegi dell'esenzione dei conti correnti da sequestro e della penale relativa alla falsificazione dei biglietti.

Si obiettò che un commissario era stato nominato presso quella Banca con regie patenti. Ma presso di noi fu mai sempre uso costante di nominare un regio commissario presso tutte quante le società anonime. Così noi avevamo la società della filatura del lino, abbiamo tuttora la società d'associazione mutua contro gl'incendi, quella a premio fisso pure contro gl'incendi, e presso tutte queste società havvi un regio

commissario nominato con lettere patenti. Il che prova appunto che le lettere patenti si davano in via di amministrazione, sendochè la nomina del regio commissario non sia che un atto amministrativo.

Si osservò pure che i nuovi statuti contengono facoltà derogatorie alle leggi esistenti, il che ho contestato e contesto ancora. Si parlò della facoltà di prendere a mutuo; ma se qualunque individuo ha facoltà di prendere a mutuo, perchè non l'avrà un ente morale? Quando è creata una società anonima, se il decreto reale di fondazione le proibisce di prendere a mutuo, egli è appunto in via amministrativa che si proibisce, perchè l'autorità amministrativa ha diritto d'imporre quelle condizioni che creda utili nell'interesse dei terzi e del pubblico. La proibizione adunque è l'eccezione; invece quando si riconosce questa facoltà non si fa che tornare al diritto comune.

Quanto alle restrizioni nella emissione dei biglietti, ho provato che questo è anche atto amministrativo, perchè un individuo qualunque può far debiti finchè trova a farne; ma se ciò gli si impedisce, gli è sempre nell'interesse dei terzi, è sempre atto d'amministrazione, è sempre atto di tutela per coloro che contrattano colle Banche.

Lo stesso si dica dell'anticipazione sulle sete; che cosa è permesso alle Banche? Non è loro permesso altro se non quello che fanno gli altri negozianti. Le Banche private fanno anticipazioni sulle sete; i negozianti, quando non sono pagati, hanno il privilegio della commissione sulle sete che tengono in deposito, epperò la Banca di Torino non fa che ciò che fanno tutti i banchieri in sete.

Finalmente si parlò della durata della società, e qui prego la Camera di ritenere che nelle lettere patenti del 16 marzo 1844 non si parlò di durata della società; nell'articolo 3 dello statuto, che è quello citato dal dottor Lanza, è detto che la durata della società sarà di vent'anni a cominciare dalla data della permissione regia che l'avrà autorizzata.

E qui si noti ciò che è scritto nel preambolo delle lettere patenti:

« Avendo ravvisato come potrebbe essere conveniente pel commercio de' nostri Stati l'istituzione di una Banca, abbiamo a tal fine preso in considerazione la domanda... » Di chi? « di alcuni banchieri negozianti di Genova, » ecc.

Questi banchieri negozianti formarono l'atto sociale, l'atto sociale è lo statuto, dunque l'articolo 3 non è che un patto sociale inserito nello statuto; il che pur si dica dell'articolo 5 dello statuto della Banca di Torino.

La durata della società erasi prima stabilito essere di venti anni; nello statuto delle due Banche unite si disse invece che la durata sarà di trent'anni. È vero che nell'ultimo decreto si legge che la società avrebbe durato trent'anni, ma questo ultimo decreto non muta per nulla le condizioni primitive di esistenza della Banca nazionale, perchè se i soci delle Banche di Genova e di Torino non avessero convenuto di stare in società trent'anni, il reale decreto non avrebbe potuto obbligarli. Esso non fece che riconoscere e sanzionare i patti anteriormente dai soci convenuti.

Si dice in quest'articolo, che è pur sempre il terzo di ciascuno statuto, che la società potrà essere rinnovata a termini della legge. Che cosa vuol dire *a termini della legge*? Non certo a termini delle patenti colle quali si erano approvati questi statuti, perchè le patenti non parlavano in principio della durata, ma stabilivano solo quei privilegi coi quali si è derogato dalla legge.

A termini della legge vuol dire che si eseguirebbe il Codice di commercio.

Le cose dette spiegano abbastanza, a mio credere, come col decreto reale di unione nulla siasi fatto che non appartenesse al potere esecutivo; se non che mi pare che la questione sia stata alquanto sviata.

Qual è stata l'origine della discussione? La supposta eccessività de' biglietti messi in corso dalla Banca di Genova dopo la sua unione colla Banca di Torino. Ora già il ministro di finanze vi ha dimostrato che l'unione delle due Banche non produsse quest'effetto, che la Banca nazionale non emette e non emetterà mai biglietti oltre quanti potrebbe emetterne se fosse ancora semplicemente Banca di Genova; che anzi biglietti nuovi la Banca di Genova non potrebbe crearne; chi pochi mesi sono poteva crearne era la Banca di Torino; chi potrebbe crearne ora è la Banca nazionale.

Ma nè quelli della Banca di Torino, nè quelli della Banca nazionale godono del privilegio del corso coattivo. Dunque, per dire che la Banca di Genova faccia godere a' suoi biglietti un privilegio di cui non possono godere, bisognerebbe provare che la Banca nazionale abbia ecceduto i limiti della circolazione fissati dallo stato finanziario della Banca di Genova al momento in cui aveva cessato di esistere come tale. Ora, siccome questo non è dimostrato, egli è provato che l'eccessività di circolazione non esiste.

Quindi, ripeto, è provato che la Banca di Genova, se ancora esistesse, avrebbe pure diritto ad emettere quella quantità di biglietti che oggi sono in circolazione. La Banca nazionale non ne mette mai in circolazione maggior quantità di quanto farebbe se fosse Banca di Genova; qui non vi è pregiudizio nè passato, nè presente, nè futuro.

Conchiudo pertanto col ritornare alla prima proposizione: facciamo d'accordo una legge, poichè tutti lo desideriamo, ma l'accusa che questo decreto reale abbia ecceduto i limiti legali del potere esecutivo io assolutamente non posso ammetterla.

LANZA. Domando la parola per un fatto personale.

Il signor ministro disse che la disposizione relativamente alla durata della società delle Banche di Genova e di Torino si trova compresa nell'articolo 3 degli statuti, e non nelle patenti. Io credo che ha preso un errore.

L'articolo 1° delle lettere patenti 1847 dice:

« È autorizzato, colle facoltà e sotto le condizioni espresse negli annessi statuti, lo stabilimento nella città nostra di Torino di una Banca di sconto, di depositi e di conti correnti, costituita in società anonima, la cui durata è fissata per venti anni, da cominciare dalla data delle presenti, e che porterà il titolo di *Banca di Torino*. »

L'articolo 2 è così espresso:

« Sono a questo effetto approvati gli statuti di detta società sottoscritti dai promotori della fondazione della Banca, e che, visati di nostro ordine dal nostro primo segretario di Stato per gli affari delle finanze, faranno parte delle presenti. »

Articolo 70 (e qui è la società che parla):

« Il presente statuto costituirà l'atto di società tra gli azionisti, e formerà legge tra lo stabilimento ed il pubblico. Esso verrà per quest'effetto sottoposto alle formalità necessarie, e registrato presso il magistrato del consolato di Torino. »

Nell'articolo primo delle lettere patenti di marzo 1844 si dice:

« La durata è fissata per venti anni da cominciare dalla data delle presenti. »

Ora la durata della società, la quale, secondo il signor ministro, sarebbe una cosa di così poca entità, cioè da conside-

rarsi puramente come amministrativa, sarebbe dalle lettere patenti fissata precisamente come primo articolo della legge. Io non posso comprendere come possa essere ancora in arbitrio del potere esecutivo di variare questo articolo.

Se volessi poi entrare nel merito a discutere l'importanza della durata della società, sia sulla prosperità della società medesima, sia anche sulla prosperità del debito pubblico, vi sarebbe certo ampia materia a trattare. Ma io sto puramente alla legge. Io vedo un articolo il quale è stato sancito da lettere patenti, ossia da una legge, e che il Ministero per un semplice atto ministeriale, per semplice decreto reale lo ha derogato. Dunque a me pare che questa è una vera alterazione della legge.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola per un'ultima osservazione.

Da ciò che le lettere patenti parlano del tempo al quale è limitata la durata della Banca, se ne conchiuse che sia il legislatore stesso che l'abbia fissata. Ma all'incontro essa lo fu dalla società stessa, dagli statuti, cioè dalla medesima. L'articolo 70 dice appunto che gli statuti fanno legge, e si potrebbero citar tutti gli statuti di tutte le società anonime possibili ed immaginabili, nei quali trovasi sempre che fanno legge tra la società e il pubblico.

REVEL. Signori, la questione che si agita nel Parlamento da tre giorni trae la sua origine dal decreto del 7 settembre 1848, col quale, mentre il Governo imponeva alla Banca di Genova di prestargli venti milioni per far fronte alle gravissime esigenze dello Stato, nello stesso tempo rendeva forzato, obbligatorio il corso dei suoi biglietti. E qui di proposito adopero la parola *imponere*, poichè l'atto del 7 settembre 1848 non fu che la conseguenza di un convegno fatto colla Banca di Genova, convegno che era impossibile fare preventivamente, poichè se la Banca di Genova fosse entrata in discussione col Governo relativamente ad un prestito di venti milioni, egli era ben naturale che l'imprestito non poteva aver luogo senza che il corso dei biglietti divenisse forzato, ed in quel momento stesso tutti i possessori di biglietti li avrebbero presentati al cambio, e non solo avrebbero esaurito compiutamente il fondo metallico della Banca, ma forse l'avrebbero messa essa stessa in condizione di fallire. Quindi fu una necessità stringente ed impellente, che ora non ho bisogno di giustificare, che costringe il Governo ad imporre alla Banca questo prestito, e nello stesso tempo fu una conseguenza della prima la necessità di rendere obbligatorio il corso de'suoi biglietti. Il Governo d'allora però, nonostante venisse fatto obbligatorio il corso de' biglietti, non impose alla Banca verun limite nella circolazione de'suoi biglietti, ossia mantenne quello che era portato dal suo statuto, cioè che il numero dei biglietti in circolazione non potesse essere maggiore del triplo del fondo in numerario; in quanto che al momento in cui veniva alla Banca imposto di corrispondere al Governo venti milioni, non le si poteva imporre una condizione che essa avrebbe creduto essere più onerosa.

Io certamente riconosco il principio che quando vi ha un corso obbligatorio di biglietti conviene che sia stabilito un limite all'emissione. Imponendo questo prestito alla Banca si stabiliva che essa avrebbe ricevuto l'interesse del 2 per cento sul medesimo.

Io prego la Camera di avvertire che questo 2 per cento su venti milioni corrispondeva a cento lire per ognuna delle quattro mila azioni che allora costituivano il fondo sociale della Banca; cosicchè era ben naturale che le azioni della Banca di Genova salissero, come salirono di poi, ad un tasso elevatissimo, poichè questo frutto lo ricavano dall'inte-

resse che il Governo corrispondeva per i venti milioni, mentre avevano per soprappiù il beneficio risultante dalla propria circolazione e dalle proprie operazioni. Intanto però che si stabiliva il corso forzato dei biglietti a riguardo della Banca di Genova, esisteva qui a Torino una Banca costituita regolarmente, la quale aveva diritto di aprire le sue operazioni dal momento in cui avesse versato il proprio capitale. Ma da quel giorno in cui fu reso obbligatorio il corso dei biglietti della Banca di Genova divenne evidente che la Banca di Torino non poteva più da per sé stessa operare, come avrebbe operato se il corso de'suoi biglietti fosse stato obbligatorio, dappoichè in concorrenza dei biglietti rimborsabili a piacimento coi biglietti aventi corso forzato, era evidente che i suoi biglietti non avrebbero potuto più aver corso.

Quindi nacque desiderio alla Banca di Torino, la quale naturalmente si trovava pregiudicata per il fatto del Governo nell'esercizio del diritto che aveva di costituirsi, nacque, dico, quindi il desiderio di operare la sua fusione colla Banca di Genova.

Io non entrero a discutere sulla legalità od illegalità del provvedimento, cui l'unione di cui si tratta ha dato luogo; io dico soltanto che il risultato della discussione che sin qui si agitò non può a meno, a mio avviso, che avere portato nell'animo di una gran parte dei deputati un dubbio qualsiasi; ed in una questione di tal natura, quando vi è un dubbio qualunque, io credo che questo debba esser sciolto in un modo assoluto, che, cioè bisogna che il dubbio sparisca, poichè istituzioni di credito di quella fatta non possono progredire nel loro credito, nè possono mantenerlo, se vi ha dubbio sulla legalità delle loro operazioni.

La Banca di Torino fondendosi con quella di Genova fece un contratto; io questo contratto non l'ho veduto, e quindi non lo analizzo, ma da quello che ho potuto rilevare sui fogli pubblici gli azionisti della Banca di Torino dovettero rifondere a quelli di Genova un fondo, perchè le azioni fossero rese in eguale condizione; ora è naturale che le azioni della Banca di Torino dal momento che vennero a partecipare per la metà degli utili che le azioni della Banca di Genova avevano di per sé stesse, cioè che vennero a dividere la metà degli interessi che il Governo pagava alla Banca di Genova per 20 milioni, ora ridotti a 18, le azioni della Banca di Torino siansi migliorate da che riceverono 45 franchi d'interesse annuo solamente in dipendenza del prestito che il Governo avea fatto colla Banca di Genova; quindi è che, anche sotto questo solo aspetto, apparisce la causa del moto ascendente così rapido che presero le azioni della Banca di Torino. Io fo questa osservazione perchè credo che da tutti non era forse stata fatta, e perchè non si possa credere che se le azioni della Banca di Torino hanno preso a un tratto un aumento così grande questo sia il prodotto di operazioni meno sincere o meno regolari di quello che veramente siano. È spiegato il naturale rialzo delle azioni della Banca di Torino quando si dice che indipendentemente dal beneficio derivante dalle operazioni della Banca vi è un dividendo annuale di 45 franchi, il quale rappresenta un capitale al 5 per cento non minore di 900 franchi. Intanto però io dissi che non entrava nel merito della legalità, perchè per mio conto è dubbio se la cosa potesse farsi per mezzo di semplice decreto reale, o piuttosto fosse necessaria una legge: questo dubbio nasce in me da che se avesse ancora continuato l'antico sistema, io non esito a dire che la fusione delle due Banche non avrebbe potuto altrimenti aver luogo fuorchè per mezzo di lettere patenti; però osservo che nell'antico regime, siccome non vi era distinzione tra legge e decreto,

che siccome l'autorità legislativa era concentrata nel sovrano, così si applicava alle disposizioni che ne emanavano ora una forma, ora l'altra, secondo la maggiore o la minore importanza dell'affare di cui si trattava; la distinzione che esiste ora tra la legge emanata dal potere legislativo e il decreto che può emanare il potere esecutivo allora non esisteva.

Quindi io non porterò la discussione sul punto di vedere se ora basti un decreto reale per fondere due Banche; dico bensì che non esiste legge che proibisca l'istituzione loro, e che quando sotto una forma o sotto un'altra nasce una nuova istituzione, fin tanto che tal legge non v'è il Governo è autorizzato ad approvarla.

Ma intanto osservo che è mestieri uscire da simile impaccio, che conviene che nella contingenza che il credito nostro si trova posto in compromesso nel prestito che è aperto, che nel mentre il pubblico si è prevalso, e largamente prevalso del mezzo dello sconto che la Banca di Torino offre, nel mentre che questo pubblico consta in gran parte di negozianti, i quali per lo passato, quando non esisteva la Banca di Genova, non potevano aver accesso a quel mezzo di realizzare il credito, conviene, dico, di uscire da siffatta incertezza. In tal senso io credo che il Ministero non debba esitare a mettersi prontamente in misura di presentare un progetto di legge, il quale rimedii agli inconvenienti che furono accennati.

In simile condizione, dico, io proporrei un ordine del giorno concepito in questi termini:

« La Camera, considerando la necessità, pure ammessa dal ministro, dell'emanazione di una legge per regolare d'ora innanzi l'istituzione delle Banche di sconto e di circolazione, e per fissare intanto in modo definitivo dirimpetto al Parlamento la condizione delle due Banche unite sotto la denominazione di *Banca nazionale*, come pure per limitare fin d'ora la circolazione dei biglietti finchè avranno corso forzato, e provvedere al modo di ristabilire gradatamente e senza perturbazione economica la circolazione nel suo stato normale, invitando il Ministero a presentare sollecitamente quei progetti di legge all'uopo opportuni, passa all'ordine del giorno. »

Io osserverò che l'ordine del giorno che io propongo non viene ad esser in contraddizione col progetto di legge che ha proposto ieri l'onorevole deputato Farina; questo progetto non ci fu ancora reso noto, e nulla impedisce che la Camera passando all'ordine del giorno sulla attuale questione, il progetto stesso possa, dipendentemente all'iniziativa parlamentare, venire esaminato negli uffici, e, dopo che ne sia autorizzata la lettura, venir preso in considerazione dalla Camera ove così essa creda.

PRESIDENTE. Domanderò se l'ordine del giorno del deputato Revel è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al deputato Depretis.

DEPRETIS. Se vi sono altri oratori che intendano parlare sull'ordine del giorno testè proposto dal deputato Revel, io cedo la parola, riservandomi però di parlare sulla questione generale in appresso.

PRESIDENTE. Faccio osservare al signor deputato Depretis che si porrà in votazione l'ordine del giorno, e quindi non potrà più parlare qualora venga approvato, poichè la discussione deve finire.

DEPRETIS. Ho domandata ieri la parola per rettificare alcune asserzioni dell'onorevole ministro dell'interno, e nello stesso tempo per aggiungere alcune mie particolari os-

servazioni in merito alla grave discussione che da due giorni ci occupa, ma dopo che molti oratori hanno preso parte alla discussione debbo necessariamente restringere di molto le mie parole. Io mi limiterò quindi ad una sola questione, la quale mi pare che siasi studiosamente deviata da parecchi oratori che siedono dal lato opposto della Camera, voglio parlare della questione di competenza, ossia della questione costituzionale, la quale io credo di precisare anzitutto in questi termini:

Era egli nelle sue attribuzioni costituzionali il Ministero quando col decreto del 16 dicembre ultimo modificava gli statuti delle Banche di Torino e di Genova, quali risultavano dalle regie patenti del 16 marzo 1844 e del 16 ottobre 1847, e specialmente quanto alla Banca di Genova, quale venne costituita colle leggi del 7 settembre e del 6 ottobre 1848?

Io credo che in questi termini la questione di competenza sia precisata, ed io credo utile lo insistervi, poichè mi pare che nei primordi della vita costituzionale sia importantissimo il fissare i limiti entro i quali i grandi poteri dello Stato debbono rimanere nell'esercizio dei loro diritti. La divisione dei poteri è la prima condizione di un Governo libero: senza limiti ben definiti questa divisione non sussiste; i poteri si lasciano dominare dagli eventi, e nello Stato non rimane di durevole che l'incertezza e il pericolo.

Quando l'onorevole ministro delle finanze diceva che egli non erasi determinato ad emettere il decreto del 16 dicembre ultimo, se non dopo di aver sentito il parere di persone esperte, di pratici giureconsulti, e dopo aver ottenuto l'avviso favorevole del Consiglio di Stato, io non posso negare di essere stato preso da non poca meraviglia. Ieri poi quando il signor ministro dell'interno si accinse a rispondere al mio vicino ed amico il deputato Mellana, io mi aspettava che egli mi avrebbe spiegato come mai il Consiglio di Stato abbia potuto emettere un parere favorevole alla dottrina ministeriale in questa questione, imperocchè, quantunque io veda, tanto nel decreto del 16 dicembre ultimo, col quale furono unite le due Banche di Torino e di Genova, quanto nell'altro decreto del 16 settembre col quale fu autorizzata la creazione della Banca che prese nome di *Banca d'Italia*, la formula *previo o sentito il parere del Consiglio di Stato*, tuttavia non posso persuadermi che questo parere fosse favorevole, in quanto che so e posso attestare che il parere del Consiglio di Stato fu perfettamente contrario al parere dell'attuale ministro dell'interno, quando trattossi di autorizzare la Banca d'Italia.

Questa questione sulle Banche di sconto non è nuova in certo modo alla Camera, imperocchè, come diceva ieri il mio vicino ed amico l'onorevole deputato Mellana, ebbe a prenderne cognizione se non la Camera stessa, almeno la sua Commissione, la Commissione cioè delle petizioni, essendo stata appunto presentata una petizione relativa a quella Banca di sconto, che non fu riferita pei motivi che il mio onorevole amico ieri esponeva. Importa che la Camera noti che dagli statuti di questa Banca erano state eliminate quelle clausole che il signor ministro indicava, siccome tali, che necessariamente riguardano un atto del potere legislativo, come sono le clausole che richiedono il sequestro delle somme in conto corrente, e la penalità per la falsificazione dei biglietti: eravi anzi espressa dichiarazione da parte dei fondatori che intendevano sottoporsi alle condizioni e garanzie credute necessarie a termini delle leggi comuni.

Il ministro credette di sentire il parere del procuratore generale, inoltre la pratica fu sottomessa al Consiglio di

Stato; se la Camera lo permette, io esporrò (per quanto me lo potrà sovvenire) alcune delle ragioni, per cui a quell'epoca il Consiglio di Stato ed il procuratore generale non hanno creduto di adottare l'opinione del signor ministro, e nella questione di competenza hanno creduto di opinare che l'autorizzare le Banche di sconto era nelle attribuzioni del potere legislativo. Io prego gli onorevoli membri che siedono in questa Camera, i quali appartengono nel tempo stesso al Consiglio di Stato, di rettificare le mie parole quando mai avvenga che la memoria mi fallisca. In quei pareri che furono comunicati alla Commissione delle petizioni si osservava: che il capitale delle Banche era una condizione della sicurezza del pubblico; che quindi la necessità di un sistema legislativo, trattandosi di stabilimenti la cui rovina può influire sulla condizione economica del paese, la quale influenza sulla pubblica prosperità, dipendente dalle operazioni che sono naturalmente disimpegnate dalle Banche di sconto, fa vedere la necessità di una legge particolare nell'interesse del pubblico.

Si notava la differenza che esiste fra i biglietti che possono emettersi da un banchiere qualsivoglia, o da un amministratore accomanditario, e i biglietti che sono emessi dalla Banca, differenza riposta in ciò che i primi sono responsabili o in particolare o solidamente e all'infinito, e la solvibilità è garantita da tutti i beni presenti e futuri, mentre nelle società anonime e nelle Banche l'unica garanzia morale prestata da Governo che approva gli statuti, quindi la necessità delle cautele prescritte dall'articolo 46 del Codice di commercio che esige l'approvazione per lettere patenti, onde queste abbiano fra i soci e rispetto ai terzi forza di legge avanti ai magistrati.

Si facevano in quei pareri quelle stesse osservazioni che ieri l'altro venivano fatte dall'onorevole deputato Carquet, ed in parte oggi dall'onorevole Lanza circa l'efficacia e il vigore dell'articolo 46 del Codice di commercio, e circa il carattere veramente legislativo delle lettere patenti colle quali le Banche di Torino e di Genova furono autorizzate.

Si diceva che i corpi morali, a termini del sin qui praticato e specialmente della legge 7 ottobre 1848, non possono esistere senza un atto del potere legislativo. Si diceva pure che le società anonime sono corpi morali, che l'atto legislativo che le costituisce è indispensabile per quelle che sortono dai limiti del diritto comune, e si arrogano l'atto sovrano di dar valore di moneta alla carta circolante.

Ritenga la Camera che io sono ben lontano dal sottoscrivere a tutte le ragioni che espongo ed ai principii che da alcune di esse traspirano. Io espongo queste ragioni specialmente per dar notizia di un fatto, e per constatare un'opinione manifestata contraria a quella del signor ministro.

Si diceva pure in quei pareri che la lacuna del nostro Codice circa le Banche dipende da che essendosi seguito il Codice francese, questo non ne parla, esistendo in Francia un'apposita legge per quelle.

Si diceva altresì che trattandosi d'interpretazione di legge spetta solo al potere legislativo il provvedere, il che tanto più si raccomandava, quanto più sono importanti queste istituzioni, le quali hanno strettissima relazione col regime finanziario e commerciale, politico ed economico dello Stato, e non possono efficacemente operare senza la deroga al diritto comune.

Il relatore del Consiglio di Stato poi, se ben mi ricordo, dichiarava nettamente non essere di competenza del potere esecutivo l'autorizzare le Banche di sconto, perchè, sebbene sieno desse società anonime, pure avendo necessariamente

caratteri ed attribuzioni proprie esorbitanti dalla ragion comune, coll'autorizzarle si crea un nuovo diritto, lo che a termini dello Statuto non può farsi dal potere esecutivo.

Dirò per ultimo che nel parere emesso dal Consiglio di Stato si consigliava il Ministero che almeno a titolo di prudenza era conveniente, era necessario di consultare in proposito il Parlamento.

Ora io domando: come mai il Ministero attuale, il quale fa certamente il più gran conto del Consiglio di Stato, almeno se dobbiamo argomentarlo dalla premura che si dà di mantenere al numero i suoi membri, dalla premura che si è data due giorni sono di presentare la legge per la di lui organizzazione, mentre si permette di lasciar dormire nei cancelli del Ministero un'altra legge molto più importante, molto più desiderata, quella cioè sulla guardia nazionale (*Bravo! bravo!*), come mai, dico, il Ministero ha potuto in una cosa di tanta importanza porre in non cale le raccomandazioni e il parere per lui autorevole del Consiglio di Stato? Come mai il Ministero non credette che la cosa non fosse per lo meno dubbiosa, e quindi meritevole di essere sottoposta al Parlamento?

Questa condotta mi pare tanto meno ragionevole e poco conforme ai principii di moderazione che il Ministero proclama, inquantochè se dobbiamo stare alla legge positiva io credo che la questione di competenza, o di costituzionalità che dir si voglia, non può essere un momento revocata in dubbio. Bisogna tener per fermo che questa questione vuol essere decisa, non dai fatti, perchè i fatti non costituiscono il diritto, non dalle leggi straniere, perchè esse possono tutto al più servirci d'esempio, se buone, ma non mai avere autorità maggiore, non dagli usi e dalle massime anche le più sane dell'economia pubblica, poichè se nelle leggi nostre vi sono errori economici, bisogna correggerli, ma nel modo che lo Statuto prescrive, ma sibiene la controversia deve essere decisa secondo le disposizioni del nostro diritto positivo, imperocchè si tratta, come ho detto, di decidere, se nel decreto reale 14 dicembre ultimo scorso il Ministero abbia ecceduto i limiti del potere esecutivo facendo atti che non possono farsi che per leggi.

Il ministro ha cercato di separare negli statuti delle due Banche le disposizioni che egli crede di natura tale che non possano farsi che per legge, da quelle altre che crede possano farsi per regolamento.

Io credo che su questo punto abbia risposto preventivamente e vittoriosamente il mio amico deputato Pescatore: esso ha dimostrato a che gravissimi pericoli la teoria del signor ministro ci condurrebbe, e nessuno gli ha finora risposto: ond'io credo indubitato che al solo legislatore spetta il fare quella separazione che vuol fare il signor ministro.

Il signor ministro separava inoltre l'autorizzazione che si dà per lettere patenti, dall'approvazione che si dà agli statuti delle Banche. Io per me non posso comprendere come si possa fare una simile separazione: l'articolo 46 del Codice di commercio dice che le società anonime non esistono se non sono autorizzate per regie lettere patenti previo il parere del Consiglio di Stato, e se parimente (cioè per lettere patenti e previo il parere del Consiglio di Stato) non è approvato lo Statuto che le costituisce.

Dico dunque, dov'è la differenza tra l'autorizzazione e l'approvazione? È impossibile vedervela sia nel carattere, sia nell'efficacia, sia nella forma e nella conseguenza legale, ed io sfido i più acuti ingegni a trovare la differenza che pure ha creduto di vedere il detto ministro.

Da parecchi, e dirò anche dal più gran numero di oratori

che presero parte a questa discussione, fu ammessa la dottrina, che trattandosi di società anonime basta l'autorizzazione del potere esecutivo, ed è appunto fondandosi su questa teoria ed estendendola mal a proposito non solo alle Banche di sconto in generale, ma alla questione relativa alla fusione delle due Banche che il Ministero sostiene la sua tesi; ora se cadesse mai questa teoria, certamente la tesi del Ministero non sarebbe più sostenibile. Io mi permetto di rievocare per un momento in dubbio questa teoria. So, dico, che bisogna distinguere i principii economici anche ridotti in pratica presso altri popoli, dalle leggi positive, dalle leggi piemontesi. Dichiaro che secondo le teorie economiche più sane e più generalmente ricevute, basta ad approvare le società anonime un semplice atto del potere esecutivo; ma dico che queste sane teorie economiche non hanno potuto entrare ancora nelle nostre leggi, imperocchè vi osta l'articolo 46 del Codice di commercio. Questo articolo il quale, come diceva, può benissimo contenere un errore economico, fu egli abrogato espressamente con una legge posteriore? Io credo di no; dunque secondo le leggi vigenti, se dobbiamo ritenere in vigore quest'articolo, le società anonime debbono autorizzarsi per legge. Ma si dice: quest'articolo fu abrogato implicitamente tostochè fu promulgato lo Statuto; ed io sono disposto ad ammettere ed ammetto questa abrogazione, ma in questo caso, essendo abolito l'articolo il quale vincolava la libertà naturale dei cittadini, rinasce al momento della sua abolizione nei cittadini medesimi la libertà, ed essi sono liberi di associarsi senza limitazione veruna, non essendovi ragione (finchè non è emanata una nuova legge), non essendovi ragione, dico, per cui questo vincolo debba rinascere ed emanare, non dal potere legislativo, ma dal potere esecutivo. In conseguenza la tesi ministeriale, la quale si fondava sopra questa teoria, cade con questa teoria medesima.

Nel por fine alle mie parole, la Camera mi permetta di constatare un fatto, e ritenga che il mio pensiero è rivolto piuttosto all'avvenire che al presente, imperocchè non bisogna dimenticare che i Ministeri sono mutabili; io voglio, come diceva, constatare un fatto, e questo consiste nella tendenza eccessiva del Ministero di estendere le attribuzioni del potere esecutivo.

Alcuni giorni sono il ministro della guerra ci diceva che l'organizzazione della cavalleria, la diversa formazione dei reggimenti dipende assolutamente dal potere esecutivo. Qui non è il caso di entrare in questa questione: solo mi giova notare che non vi ha cosa che più davvicino tocchi l'interesse generale dello Stato; ma dirò di più: non vi ha cosa che più davvicino interessi i destini d'Italia che una buona organizzazione delle forze militari del Piemonte, e se simili affari non gli debbono essere sottoposti, io non vedo di che affari più gravi possa occuparsi il Parlamento subalpino!

Ed ora nella attuale discussione il Ministero sostiene che quando emise il decreto del 14 dicembre egli era nel suo pieno diritto, cioè sostiene che era nel suo diritto lo aumentare la carta circolante monetata poichè nessuno ha contestato finora che o direttamente o indirettamente il nuovo decreto del 14 dicembre deve aumentare la quantità della carta circolante monetata; ora, nella discussione attuale, il Ministero sostiene ch'era nel suo diritto di far sì che fosse protratto a più lungo tempo il ritorno della Banca allo stato normale, e il rendere rimborsabili in specie i suoi biglietti, il che pure non mi verrà contraddetto. Sostiene il Ministero essere nel suo diritto il torre la possibilità di nuove Banche di sconto, almeno per un certo tempo, e ciò pure non mi

verrà contrastato, perchè tutti hanno ammesso che finchè sussiste il privilegio a favore della Banca di Genova di aver biglietti ed emetterne a corso forzato e non rimborsabili, nuove Banche di sconto sono impossibili per noi, e di questi stabilimenti che possono essere tanto utili allo Stato, lo Stato non può giovarsi perchè non possono introdursi finchè è impedita la concorrenza.

Ecco quanto sostiene oggi il Ministero, ed io ripeto: se affari di tanta rilevanza non si sottopongono al Parlamento, dove sono gli affari importanti dei quali deve occuparsi la rappresentanza nazionale?

Se il Ministero avesse seguita questa via quando la maggioranza della Camera era avversa a' suoi principii politici, io troverei la cosa naturale, ma che al 14 dicembre, quando si erano già conosciute le elezioni e il loro colore, che allora egli, malgrado la gravità e l'importanza somma delle modificazioni che intendeva di introdurre nell'esistenza di uno stabilimento, il quale può tanto influire sul credito pubblico e sulla prosperità dello Stato, che egli procedesse allora senz'altro all'emanazione del decreto reale, e non amasse meglio sottoporre questo stesso decreto reale alla Camera, che pochi giorni dopo che era convocata e che l'avrebbe, se utile, certamente sanzionato, questa condotta mi pare quasi inesplicabile e assolutamente non conforme a quei principii di moderazione e di prudenza che il Ministero dice professare, e che chi parteggia per le sue dottrine si di sovente proclama. Io non saprei spiegarmi questa condotta del Ministero, se non dicendomi che forse si è arreso troppo facilmente alle vive istanze degli interessati acchè quella fusione avvenisse, perchè se si può rievocare in dubbio la futura utilità di questa fusione, se si possono rievocare in dubbio i vantaggi che in futuro devono arrivare allo Stato da questo grande stabilimento, egli è però indubitabile, come diceva l'onorevole Lanza, che gli azionisti della Banca di Torino vi hanno profittato di troppo.

Ora veda la Camera se in caso di tanta importanza, in vista delle opinioni manifestate in altro caso presso a poco identico dal Consiglio di Stato, stante l'evidente necessità di segnare i limiti entro i quali debbono rimanersi i poteri dello Stato, specialmente nei primordii della vita costituzionale, mentre non abbiamo una legge sulla responsabilità ministeriale, e specialmente pensando e provvedendo all'avvenire, veda, dico, la Camera se vuole assumere essa stessa la grave responsabilità che le peserebbe sopra lasciando continuare un tale stato di cose. (*Bravo! bravo!*)

CORNERO. Senza entrare nella discussione stata egregiamente svolta dai preopinanti, restringerò le mie osservazioni al punto del diritto, se cioè l'atto del Ministero con cui autorizzava la Banca di Genova a riunirsi con quella di Torino sia un atto legislativo od un atto governativo. E a questo proposito mi fermerò solo sopra un argomento addotto dal ministro dell'interno nella tornata di ieri, ed al quale, per quanto mi pare, nessuno ha finora risposto, mentre pure dalla sua soluzione dipende, secondo me, quella di tutta la presente questione.

Non discuterò se le regie patenti di approvazione di una società anonima dovrebbero oggidì riferirsi alla sfera degli atti legislativi, oppure dirsi un atto semplicemente governativo; supponiamole pure atto governativo; io dico che ciò non per tanto l'atto di autorizzazione della Banca nazionale eccederebbe sempre la sfera del potere esecutivo. (*Bene! dalla sinistra*) In qualunque ipotesi questo non può autorizzare una società anonima, se non a condizione che siano adempiute tutte le disposizioni legislative nel nostro Codice

di commercio contenute a tale riguardo, le quali, quanto ai biglietti girabili, non ne ammettono che due, cioè la lettera di cambio e i biglietti a ordine verso persone determinate.

Ciò posto, qualunque atto di autorizzazione di una Banca, il quale le attribuisca maggiori facoltà, derogando a queste disposizioni di legge, non è più atto di semplice autorità governativa, ma sibbene atto legislativo. Il ministro, e vado alla questione, il ministro credendo risolvere le obiezioni fatte ieri sera, sembra aver ammesso che qualora esistesse veramente questa deroga nel decreto reale di autorizzazione il potere esecutivo veramente non sarebbe più competente, ma ha creduto di provare che ci era già la deroga a questa disposizione mediante l'osservanza di una consuetudine che ammetteva i biglietti al portatore (noti la Camera che la disposizione che ammette i biglietti al portatore è una delle più essenziali dello statuto di questa Banca). Parlò adunque il ministro di una consuetudine che riputasse ammissibili questi biglietti, e così derogasse già alla legge generale, al diritto comune, col che intese escludere il rimprovero al Governo di avervi ora derogato. Ma io credo che qui il ministro cada nel più grande errore. (*A sinistra: Bravo!*)

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola.

CORNERO. Egli ha creduto di affermare colla più grande franchezza che questa consuetudine esiste; io non lo dirò con eguale franchezza, perchè non ne sono sicuro (*Risa*), ma se non la contesto affatto, almeno almeno credo poter dire che la cosa è molto dubbia, e che non si possa affermarla con tanta franchezza quanta ne mostra il signor ministro. Ma sia pur vero che questa consuetudine esista; sarebbe in tal caso questione di vedere in punto di diritto cosa sia questa consuetudine. Il signor ministro l'ha riferita a Torino; ma la disposizione che istituisce la Banca nazionale essendo una disposizione che riflette tutto lo Stato, converrebbe provare che esista pure in tutto lo Stato. (*Bravo!*) Ora la Camera non ignora che la consuetudine è un'eccezione che in certe località e nell'esercizio di alcune usanze s'introduce alla legge generale.

Giova avvertire che si introduce in una località, in un territorio, in una piazza di commercio, ma pur sempre in tali parziali luoghi o comuni; quindi ognuno vede che non si può supporre che sia generale, perchè se fosse generale non sarebbe più consuetudine. (*Bravo!*) La consuetudine è un'eccezione al diritto comune; essendo conseguentemente impossibile che la supposta consuetudine dei biglietti al portatore fosse generale, io affermo di bel nuovo che è in errore il signor ministro quando crede che da cotesta supposta consuetudine, che in ogni ipotesi non avrebbe mai potuto tuttavia esistere che in alcuni determinati luoghi dello Stato, ne nascesse una deroga al Codice di commercio per tutto lo Stato, nelle disposizioni le quali non ammettendo altri effetti girabili se non che le cambiali ed i biglietti all'ordine di determinate persone, escludono perciò necessariamente i biglietti al portatore.

Intanto siccome la consuetudine non poteva in ogni più estesa ipotesi trovarsi esistente che in alcuni soli luoghi dello Stato, mentre la deroga recata al Codice predetto coll'introduzione per tutto lo Stato degli ivi vietati biglietti al portatore, deroga derivante dal fatto stesso dello stabilimento della Banca nazionale che ve li ammette, sarebbe al certo una deroga riflettente tutto lo Stato, si fa palese che questa deroga generale, questa disposizione così importante, non poteva essere che di competenza del potere legislativo. (*Bravo! dalla sinistra*)

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'interno.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io certamente quando ho parlato ieri non mi son preso l'assunto di dimostrare che questa consuetudine esista in Torino. Io affermo solo una cosa, che cioè a Torino i commercianti hanno la facoltà di fare quello che fanno dappertutto, che cioè loro è lecito quanto non è dalla legge commerciale proibito; ed ho creduto di poter dimostrare che il Codice di commercio non abolì nè punto nè poco le consuetudini commerciali: se il Codice di commercio avesse abolito le consuetudini commerciali, io prometto alla Camera che i nove decimi delle operazioni commerciali non sarebbero possibili, perchè il nostro Codice di commercio eguale al francese non ne fa menzione, parla solo di lettere di cambio e di biglietti al quale titolo dà il privilegio del *protesto*. Nacque il dubbio se fossero ancora vigenti i biglietti che in Francia erano in uso, come lo furono dappertutto in Italia i biglietti al portatore, e fu risposto di sì dai tribunali, i quali pei commercianti sempre le approvavano, perchè il Codice di commercio di Napoleone non abolì le consuetudini; e lo stesso dico del nostro che parimente non abolì le consuetudini. Osservo poi che in materia di commercio non si tratta di consuetudini locali.

Le consuetudini commerciali sono le norme del commercio introdotte dall'universalità dei commercianti.

Ora domando come si fa a trovare una consuetudine introdotta dall'universalità dei negozianti in una sola località. Non vi è nulla di più cosmopolitico che il commercio, quindi una consuetudine esiste in Italia, in Francia, nel Belgio, in Inghilterra, in America, e comprende il mondo intero e non una sola località.

Ripeto adunque che ai nostri commercianti è lecito di fare ciò che si fa dappertutto, e che dappertutto si facciano biglietti al portatore, lo trovo scritto nei libri antichi italiani, nei commentatori francesi, nè si è contestato mai che sia lecito al commerciante di fare lettere di cambio al portatore, salvo che il Codice civile contenga espressamente un'eccezione alla regola generale.

Diffatti la regola generale si è che l'obbligazione scritta deve contenere il nome del debitore e del creditore. Ma donde si desume questa regola generale per cui il creditore che è portatore di un titolo non possa servirsene quando il suo nome non venne scritto? Si desume dal titolo delle regole generali per le convenzioni; ora, come ebbi l'onore di osservare ieri alla Camera, il Codice civile non parla delle contrattazioni commerciali, le quali dipendono dalle leggi sul commercio, ed il Codice di commercio non avendo derogato alle consuetudini, le medesime sono tutto giorno legge per i commercianti; ed infatti, o signori, perchè noi conserviamo i consoli nel consolato, perchè vogliamo tribunali di commercio composti di negozianti? Perchè essi soli conoscono le consuetudini, ed ogni giorno occorre di dover decidere dietro le consuetudini e non secondo le leggi scritte.

Persisto quindi nell'opinione che, trattandosi di stabilimenti commerciali, non ci vogliono leggi a fine di permettere ai medesimi di fare ciò che fanno tutti i commercianti. Gli stabilimenti commerciali per essere enti morali possono fare ciò che fanno gli individui, e per conseguenza emettere biglietti al portatore. Credo quindi di dover persistere nella opinione già prima enunciata.

FARINA P. Sarò breve e non abuserò della pazienza della Camera.

Debbo combattere due asserzioni del signor ministro dell'interno che non mi sembrano molto esatte.

Io credo che nello Stato esistano società anonime non sottoposte alla sorveglianza d'un commissario regio; le società

anonime di navigazione dei battelli a vapore, le società anonime di associazioni marittime esistono senza essere, per quanto mi sappia, soggette alla sorveglianza di commissari regii.

Ho un'altra osservazione da fare circa quanto asserì il signor ministro relativamente alla creazione della società della Banca di Genova. Egli disse che nel giudicare se la deroga agli statuti fondamentali della medesima doveva essere fatta per legge piuttosto che per decreto, si doveva guardare alla forma del regio provvedimento col quale la Banca era stata istituita, ma dacchè egli ammette che nella proibizione di contrarre mutui vi è deroga alla forma colla quale la deroga veniva fatta, era d'uopo riferirsi alla natura della cosa stessa.

Egli è evidente che quando non vi è distinzione tra potere esecutivo e potere legislativo, la disposizione sovrana non può avere carattere distintivo di forma che determini se appartenesse il farla all'uno piuttosto che all'altro potere. In tal caso quindi si deve por mente alla sostanza della cosa soltanto, e conseguentemente se la Banca non poteva contrarre prestiti senza essere privata di tale facoltà per mezzo di una legge speciale, è evidente che quando si voleva far entrare nel dominio della legge comune si doveva provvedere con altra legge, nulla essendovi di più naturale che la necessità di disfare per legge quello che per legge era necessario di esser fatto.

Ma qui mi giova di fare un'osservazione al signor avvocato Depretis, il quale credeva che sin ora non si fosse fatta la questione di competenza; ma io credo che la questione di competenza, come egli la chiama e che noi abbiamo trattato, considerando se le variazioni dello statuto della Banca entrassero nelle attribuzioni del potere legislativo ed in quelle del potere esecutivo fossero precisamente identiche, perchè se si dimostra che il potere esecutivo non lo poteva fare, riesce evidente che uscivano dalla di lui competenza, ed io non posso perciò comprendere come il signor avvocato Depretis, dopo tutte le questioni che ebbero luogo in questi due giorni, trovi che non siasi trattata la questione di competenza.

DEPRETIS. Io non intendeva di dire ciò.

FARINA P. Io non mi estenderò sulle questioni che vennero eccitate or ora, ma credo che vi possano essere consuetudini generali senza che siano leggi, perchè non sono state fatte per opera del legislatore, ma introdotte dall'uso; credo però, contro ciò che asseriva il signor ministro, che vi siano consuetudini locali che abbiano forza nel luogo, senza che però siano leggi generali.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io l'ammetto.

FARINA P. Vi sono in commercio gli usi delle piazze, che sono vere consuetudini, ma una-consuetudine locale non potendo considerarsi come generale, non può come tale convalidarsi dal Codice di commercio ed avere forza di legge.

GALVAGNO, ministro dell'interno. L'ammetto.

FARINA P. Ed io non posso capire quale conseguenza favorevole al suo assunto voglia dedurne il ministro.

Premesse queste osservazioni, io passo a rispondere a quanto venne detto dal signor conte di Revel. Egli credette che la questione partisse dall'applicazione del decreto 7 settembre 1848, ma la questione attuale non parte da quel decreto, ma da quello del 14 dicembre 1849, e qui siamo affatto in opposizione, perchè io sostengo, ripeto, che tutta la questione parte da questo ultimo decreto e non dall'altro; quindi qualunque fosse l'effetto di quel decreto, l'attuale discussione verte sulle disposizioni del decreto del 1849, cioè se questo si potesse fare o no dal potere esecutivo.

Il signor di Revel credeva che non si dovesse in nessun

modo cercare di metter dubbio sulla sicurezza delle operazioni della Banca, ma io credo che, perchè nessun dubbio possa esistere, bisogna prima stabilire che le operazioni siano legali, perchè quando le operazioni sono legali, allora ogni dubbio svanisce, ma fintantochè questo dubbio sta, porta con sè la mancanza di sicurezza, poichè il dubbio risolto oggi in un modo può in modo contrario risolversi dalla vengente Legislatura.

E qui io dichiaro altamente che non credo che i biglietti corrano alcun pericolo, e che i portatori di biglietti sono sicuri, mentre tutta la disgrazia che potrebbe loro succedere è quella di essere rimborsati per intero in tanti belli scudi; non mi pare quindi che il pericolo sia tale da allarmare il paese. Io desidero che sia tolto ogni timore ai portatori di biglietti, ma credo che la Camera debba determinare con precisione quali siano le attribuzioni del Parlamento e quali quelle del potere esecutivo.

Rimossa quindi ogni chimerica paura, credo che si debba discutere la questione secondo i principii del diritto costituzionale per determinare con certezza quali siano i limiti di un potere e quali quelli di un altro, poichè se si dovesse convalidare un atto, non facendolo ne possono nascere degli inconvenienti; se si ammettesse sempre queste massime, ne verrebbe sempre che il potere esecutivo potrebbe eccedere i limiti delle sue attribuzioni, cosa che annullerebbe il sistema costituzionale e lo renderebbe vano nome; nè quindi io saprei immaginare maggiore inconveniente di questo, e qui io ripeto per la terza volta che inconvenienti qui non ve ne possono essere fuori di quello di rimborsare i biglietti in scudi.

Il signor conte di Revel diceva che non conosceva legge che impedisse al potere esecutivo di convalidare la fusione delle due Banche.

Voci. No! no!

FARINA P. Allora avrò io mal inteso. Credo però che vi è una legge generale che impedisce al potere esecutivo di derogare a tutte le leggi che sono atti del potere legislativo; che siccome nello statuto della Banca vi sono materie che implicano veramente le attribuzioni dell'autorità legislativa, è interdetto al potere esecutivo di toccarle da per sè, perchè egli da per sè non ha la facoltà di fare delle leggi.

Passando ora alla questione relativa all'ordine del giorno del predetto signor conte, io faccio osservare che, se dopo che il Parlamento ha dubitato (perchè il signor conte di Revel non ha detto che avesse riconosciuto, ma ha detto che cominciava a dubitare) che realmente per la fusione delle due Banche si rendesse necessaria l'autorizzazione del Parlamento, se, dico, dopo avere ammesso un tale dubbio il Parlamento rimettesse ancora ad un'epoca più lontana il provvedere su questo punto tanto importante, credo che abdicerebbe alle sue attribuzioni, perchè dal momento che questo dubbio si è sollevato, il Parlamento come potere legislativo vi deve immediatamente provvedere, tanto più che dal non provvedervi ne può conseguire il prolungamento dell'abuso e gli effetti dell'abuso che si vuol impedire, perchè è certo che se non si provvede a quest'emergenza, la Banca può seguitare a gettare in circolazione i privilegiati biglietti che ancora per il decreto è in facoltà di mettere in circolazione.

Ora, supposto che la Banca abbia ancora da emettere sette o otto milioni, è certo che nel frattempo che noi stiamo a discutere essa può seguitare a metterli in circolazione, od almeno lo può colla stessa facoltà colla quale li ha messi in circolazione fino ad ora. Io credo che non abbia questa facoltà, ma lo farebbe come l'ha fatto finora. Conseguen-

temente, siccome noi troviamo che ci è dubbio, così è nostro dovere di creare subito una legge per fare che questo dubbio cessi, ed il dubbio in un modo o nell'altro si risolva. Siccome quindi esiste sul tavolo della Presidenza la proposizione di una legge, e siccome questa legge era già visibile questa mattina nella segreteria, ove non pochi membri della Camera ne hanno preso cognizione, quindi credo che il dilazionare e dire si rimetta ancora al potere esecutivo di presentare una legge, sia differire la soluzione di quel dubbio che, sentito nel Parlamento, debba essere da questo deciso. Conseguentemente io sostengo che si debba preferire all'ordine del giorno dell'onorevole deputato Revel il mio, siccome quello che dà soluzione al dubbio che egli stesso ha riconosciuto che nel Parlamento si è sollevato.

Ove altrimenti facesse la Camera, credo che abdicerebbe alla sua dignità ed al suo dovere, perchè una volta che ha riconosciuto che vi sia un dubbio sull'estensione delle attribuzioni del potere esecutivo, esso non deve frapporre dilazione a chiarire questo dubbio ed a determinare con precisione le attribuzioni dell'un potere e dell'altro. Quindi credo che il mio ordine del giorno si debba, come dissi, preferire a quello dell'onorevole deputato Revel.

PRESIDENTE. La parola sarebbe al deputato Pescatore.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Ai voti! La chiusura! Molte voci. Che chiusura? No! no! Parli! parli!

PESCATORE. Io domandai la parola quando ho sentito l'ordine del giorno proposto dal signor di Revel, ed era per leggere immediatamente quell'ordine del giorno che io pure propongo, il quale sostanzialmente consente con quello proposto dal signor deputato Revel: nella parte dei motivi consente sicuramente, tranne forse la miglior redazione che è tutta in favore del signor conte. (*ilarità*)

Nella parte poi dispositiva vogliamo pervenire entrambi allo stesso scopo con questa sola differenza che il signor deputato Revel invita il Ministero, ed il mio ordine del giorno provvederebbe con un mandato ad una Commissione della stessa Camera.

Leggerò questo mio ordine del giorno:

« La Camera, ritenuta la necessità di rimuovere ogni dubbio sulla validità del decreto reale 14 passato dicembre, non che di accelerare quanto più sia possibile il pronto ritorno della Banca di Genova allo stato normale e di fissare intanto un limite impreferibile alla quantità dei biglietti aventi corso obbligatorio, e non rimborsabili a vista, manda ad una Commissione speciale da nominarsi negli uffici di esaminare e proporre quindi alla Camera stessa quei mezzi che stimerà più accomodati per gli indicati oggetti, e passa all'ordine del giorno. »

Mi riservo di esporre alla Camera i motivi che possono a mio avviso far preferire il mio ordine del giorno a quello del deputato Revel.

PRESIDENTE. Giacchè ha la parola, sviluppi fin d'ora il suo ordine del giorno.

PESCATORE. Prima vorrei fare un'osservazione al ministro degli interni...

PRESIDENTE. Intanto può sviluppare il suo ordine del giorno.

PESCATORE. Lo prego di non interrompermi.

Io mi riservo di esporre le ragioni che mi indussero a proporre il mio ordine del giorno. Ora passo a fare un'osservazione che mi venne suggerita da alcune parole dette dal ministro dell'interno in proposito dei titoli al portatore; quest'osservazione tende anche a convalidare sempre più il dubbio sulla validità del decreto reale del 14 passato dicembre,

il qual dubbio si tratta appunto di rimuovere col mio ordine del giorno. Il ministro dell'interno ha detto essere identiche le disposizioni del Codice di commercio francese colle disposizioni del nostro per ciò che riguarda i titoli al portatore, e che per conseguenza, siccome la giurisprudenza francese riconobbe i titoli al portatore come facoltativi di diritto comune, così li dobbiamo riconoscere noi.

Io credo esservi una diversità fra un Codice e l'altro, specialmente nell'argomento di cui si tratta, e questa diversa disposizione io la trovo nell'alinea dell'articolo 47 del Codice nostro. Prima però debbo osservare che gli scrittori francesi enunciarono formalmente il dubbio se questi titoli al portatore si potessero riconoscere; il dubbio non sarà stato sollevato dal Rodière citato dal ministro, ma io trovo la questione trattata da altri scrittori, e per far più presto citerò il *Dictionnaire de Commerce* al vocabolo *Billet*.

Per qual ragione la maggior parte degli scrittori francesi ed anche i tribunali e la stessa Corte di cassazione di quel paese riconobbero questi titoli come efficaci in faccia al diritto comune? Egli è perchè (e queste ragioni le trovo espresse nei motivi delle decisioni, e quindi non è permesso ignorarle), dico dunque: egli è perchè l'editto regio del 1721 concedeva espressamente a qualunque commerciante la facoltà di emettere titoli al portatore, perchè questo editto regio non si trovava derogato con leggi posteriori, perchè lungi dall'essere questo editto abrogato da una legge posteriore, si trovava anzi espressamente confermato dalle leggi emanate dalla Convenzione, che sono tutte citate nei motivi delle diverse sentenze, perchè queste leggi antiche e nuove erano in pieno vigore al tempo in cui usciva il Codice di commercio, il quale non avendole abrogate, i magistrati si credettero autorizzati a ritenerle come tuttora vigenti; fu adunque l'accoppiamento di leggi con leggi che introdusse in Francia la giurisprudenza a cui si appoggia il ministro dell'interno. Ma presso di noi queste leggi non esistono, epperò l'interpretazione da darsi al Codice di commercio deve essere precisamente contraria a quella che diedero i tribunali francesi al Codice loro; ed è appunto da questa diversità che deriva l'alinea dell'articolo 47 del nostro Codice di commercio, alinea questo che non si ritrova nel corrispondente articolo del Codice francese.

Mi dispiace di dover discendere a questi particolari, ma pure mi vi sforzano le osservazioni meno esatte del ministro dell'interno.

Nell'articolo 58 del Codice di commercio francese si dice:

« Le capital de la société en commandite pourra être divisé en actions. »

E l'articolo 47 del nostro Codice dice pure:

« Il capitale della società in accomandita potrà essere diviso in azioni. »

Fin qui non abbiamo che una traduzione, ma il nostro articolo soggiunge un'alinea che manca nel Codice francese; eccolo:

« Quando sia stipulata la divisione del capitale in accomandita in azioni al portatore, la società non può esistere senza l'autorizzazione e l'approvazione richieste dall'articolo precedente. »

Cioè, senza l'autorizzazione per via di regie patenti, previo il parere del Consiglio di Stato, le quali due condizioni costituiscono la forma legislativa; e si noti bene che qui si parla di una società in accomandita, non di società anonima; se si trattasse di una società anonima, allora potrebbe forse supporre che siccome la società anonima è l'unione di molti capitali, ed annunzia una tal quale importanza, se a questa

importanza si aggiunge ancora la facoltà di emettere biglietti di circolazione, ha potuto far credere necessario l'intervento dell'autorità governativa. Ma ripeto che qui si tratta di società in accomandita; ora anche due sole persone con pochissimi capitali possono fare una società in accomandita, e se fosse lecito a qualunque casa bancaria, secondo il Codice di commercio, di emettere titoli al portatore, perchè non potrebbe anche esserlo alle società in accomandita?

Eppure il Codice nostro ne fece espresso divieto con disposizione speciale appositamente aggiunta alle disposizioni francesi, e perchè ciò?

Io credo che siffatta aggiunta non può essere stata suggerita che dall'idea che la giurisprudenza francese, la quale ammette i titoli al portatore come facoltativi di diritto comune non fosse applicabile presso di noi, siccome quella che si fondasse sopra leggi positive che noi non abbiamo.

L'articolo francese non esclude i titoli al portatore, perchè ammessi da altre leggi contemporaneamente vigenti; il Codice nostro li esclude espressamente per conformarsi in tale parte alla diversa nostra legislazione.

Il ministro dell'interno allegava la consuetudine commerciale che egli crede abbastanza provata cogli usi di altri paesi. Noi tutti sappiamo che la consuetudine commerciale ha un carattere di universalità in certe parti; ma sarà egli bastevole il provare che una consuetudine è in vigore a Parigi, a cagion d'esempio, a Londra od in altra parte del continente, perchè questa debba tosto venire nel paese nostro riconosciuta? No certo; è mestieri distinguere tra materie e materie, e quando si tratti di materie attinenti piuttosto al commercio interno, allora non esito ad affermare che le consuetudini del nostro paese debbono avere la preferenza.

Ora la circolazione dei titoli al portatore emessi da un commerciante del nostro paese appartiene forse al commercio estero, oppure all'interno? In altri termini, può un commerciante presso di noi, emettendo titoli al portatore, sperare che essi abbiano corso a Parigi, a Londra, in paesi esteri? Appena appena può sperare che abbiano corso nel nostro paese. Dunque noi versiamo in una questione di commercio strettamente interno, sottoposto perciò alle consuetudini locali, alle consuetudini nostre.

Ora verrò allo sviluppo particolare dei motivi del mio ordine del giorno. Veramente mi riservava di parlare a questo proposito quando fosse portata la discussione sugli ordini del giorno, il che sarebbe forse più opportuno; ma se il presidente lo desidera e la Camera lo vuole, io esporrò fin d'ora le ragioni per cui credo si debba preferire il mio ordine del giorno a quello del conte di Revel.

Ho già detto che tra le due proposizioni non vi è altra differenza che sulla parte dispositiva, e questa differenza in sostanza non è poi di grande importanza, poichè, come dicevo, l'onorevole Revel invita il Ministero a provvedere, ed io amerei meglio che si provvedesse dalla Camera medesima, dando il mandato ad una sua Commissione, ed usando così della sua iniziativa: e veramente per quale ragione, trattandosi di una materia così importante, così urgente, la Camera non vorrà usare della prerogativa che lo Statuto le concede?

La Camera non vorrà usare dell'iniziativa che lo Statuto le attribuisce; qual uso vorrà ella dunque fare della sua iniziativa, se non l'adopera in tale occasione? Il dubbio sulla validità del decreto d'unione delle due Banche è riconosciuto anche dallo stesso conte di Revel, e se vi è dubbio, esiste pare la necessità di farlo prontissimamente cessare. Oltre a ciò è importante di fissare un limite alla circolazione dei biglietti aventi corso obbligatorio e non rimborsabili a vista.

Come ha già osservato il deputato Farina, mentre il Ministero starà preparando (il che forse egli farà a suo bell'agio, come fa per tanti progetti che egli ha promessi e non prodotti), mentre, ripeto, il Ministero starà preparando a suo comodo i progetti che il deputato Revel lo invita a presentare, la Banca di Genova potrà emettere nuovi biglietti già creati e ritenuti nelle casse, aventi corso obbligatorio e non rimborsabili a vista.

D'altronde noti la Camera che l'unione delle due Banche procede da una convenzione delle due Banche. Infatti il decreto comincia così: « Vista la convenzione, » ecc. Ora noi sappiamo che il giudizio sulla validità delle convenzioni dipende dalla autorità giudiziaria; finchè non intervenga una legge la quale fissi, come dice il deputato Revel, in modo definitivo la sussistenza della Banca nazionale in faccia al Parlamento, io tengo per fermo che qualora o l'una o l'altra delle due Banche, pentita dell'unione (come potrebbe accadere), ricorresse ai tribunali per far dichiarare nulla la convenzione, come contraria ad una legge di ordine pubblico, conseguirebbe l'intento, il che dimostra vicemmeglio l'urgenza di provvedervi per legge, ed essendovi tale urgenza, non so come la Camera voglia porre in non cale l'iniziativa datale dallo Statuto, non facendo altro che invitare il Ministero a provvedere, dando così tempo (giova ripeterlo) ad una nuova emissione di biglietti obbligatori e non rimborsabili a vista, con vantaggio bensì degli azionisti, ma con pregiudizio del paese che rappresentiamo e di cui è nostro debito difendere gl'interessi.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Sarò breve. Poichè il deputato Pescatore citava l'editto del 1721 di Francia, mi rincresco che non abbia citato anche quello del 1716 in cui furono proibiti i biglietti al portatore; fu quindi necessaria dopo una legge che li permettesse. Quanto alle azioni al portatore delle accomandite, il nostro Codice riempì una lacuna che esisteva in quello di Francia. Le azioni al portatore facevano in Francia delle accomandite tante società anonime. Ma da questa disposizione traggio un argomento contrario. Se furono proibite le azioni al portatore, non si vollero proibire i biglietti; ciò io credo possa essere sufficientemente dimostrato per non discendere ad una questione accademica.

Ora parlerò dell'ordine del giorno del deputato Pescatore. Quanto volentieri il Ministero accetterebbe l'ordine del giorno Revel, con altrettanta energia dichiara di non poter accettare quello del deputato Pescatore, appunto perchè intende di lasciare l'iniziativa alla Camera. Ora io domando, signori, questa legge potrà ella essere imposta alla Banca? Pare che per non incorrere in nessun pericolo, si dovrebbe fissare la circolazione dei biglietti in quel modo che sia anche conveniente alla Banca, perchè se facciamo una legge senza conoscere le condizioni precise della Banca, e senza avere le sue osservazioni, corriamo rischio di fare una legge la quale obblighi la Banca a sospendere le sue operazioni, ed allora non vi sarà rischio per il commercio e per il pubblico?

Certamente vi sarà. E poi chi è che è in relazione diretta colla Banca, è il Governo o la Camera? È il Governo; dunque pare che per fare una legge utile alla Banca il Consiglio di reggenza della Banca dovrà essere sentito, e per sentirlo, l'iniziativa deve essere lasciata al Governo, il quale è in contatto con questa, altrimenti corriamo rischio di far ciò che certamente non si vuol fare, cioè una legge la quale può pregiudicare il corso delle operazioni della Banca.

Quest'osservazione prudente mi persuade che la Camera vorrà lasciare, in quest'affare importantissimo, l'iniziativa al Governo.

NERA, ministro per le finanze. Farò una sola osservazione che credo possa avere un'influenza sul giudizio che si deve portare circa alla premura di fare questa legge, e di stabilire sin d'ora la quantità dei biglietti in circolazione.

Io credo d'aver in principio della questione esternata l'idea dell'utilità di una legge che regoli tutti gli affari; questa legge io la credo utile ed indispensabile: io la credo utile in quanto che sarà regolatrice per l'avvenire, e non solo correttiva del passato.

In quanto al passato io debbo qui dichiarare che in punto di conti, in punto di regolarità delle operazioni della Banca, non havvi timore alcuno che essa possa eccedere nell'emissione de' suoi biglietti, imperocchè sia facile lo stabilire che la Banca ha usato ristrettamente dell'autorità che aveva di emettere biglietti, e ciò lo desumo anche dal conto reso ieri, il quale non so come da taluni sia tenuto difficile a comprendere, quantunque avvezzi ad esaminar conti in partita doppia come si tengono dalle Banche. I conti della Banca di Genova sono, a parer mio, tenuti in modo che non si potrebbe di più chiaro. Ho sotto gli occhi quello reso pubblico ieri per mezzo della gazzetta che ne fa la più ampia testimonianza.

Ed a questo proposito mi giova osservare alla Camera che fin ora, riguardo ai conti, si è sempre parlato di quelli che rende la Banca o, per meglio dire, il regio commissario che ne è incaricato. A questo riguardo credetti utile di portare alla Camera il conto originale che ricevette il Ministero onde essere al corrente delle regolarità delle operazioni della Banca, perchè quantunque queste operazioni sieno affidate a persone probe e capacissime, ciò nullameno il Governo deve tutelare l'interesse del pubblico, ed avere per mezzo di un commissario una certa autorità ed ingerenza nelle operazioni di quella Banca. Questi conti che si pubblicano e che si chiamano conti della Banca, con più verità si dovrebbero chiamare conti del regio commissario, ed infatti il ministro li riceve colla firma del commissario, e questo che ho per le mani porta la di lui firma.

Si vede perciò che le operazioni della Banca sono tutelate, oltre il Consiglio di amministrazione composto degli individui che ne hanno interesse più diretto, sono tutelate dal commissario, che non solo si attiene ai conti che gli si rendono, ma va materialmente ad esaminare se vi esiste il contante, visita i registri, chiede conto del portafoglio, e fa un rendiconto, del quale essendo responsabile, il Governo è accertato che le operazioni della Banca procedono regolarmente.

Ho dovuto fare queste osservazioni inquantochè il signor deputato Farina accennava oggi alla regolarità delle operazioni della Banca, sul quale riguardo io posso, ripeto, assicurare la Camera e la nazione che non credo vi sia amministrazione meglio tutelata di quanto lo sia quella della Banca unita o delle due Banche separate, perchè tutte le operazioni vengono fatte sotto gli occhi del Governo.

Ripeto però che mi accordo pienamente con tutti coloro che hanno parlato della necessità di una legge che provveda in avvenire alle operazioni delle Banche.

La Banca di Genova, oggi la Banca nazionale, nel conto che presentò ieri ha un numerario in cassa di otto milioni, ed avrebbe potuto conseguentemente emettere ventiquattro milioni di biglietti; ora per le sue operazioni essa non ne ha poste in circolazione che ventun milione circa, cioè due milioni almeno meno di quello ch'era autorizzata a fare. Questo conto è analogo a tutti quelli che ha sempre reso, e nei quali si vede che è stata più ristretta nell'emissione dei biglietti di quanto glielo imponessero i capitali che materialmente ritiene in cassa.

Ho fatto quest'osservazione nella speranza che la Camera avrà fiducia che non si possa, nel frattempo che si propone una legge, abusare per parte della Banca delle sue facoltà; standomi del resto ben mallevadrici la saviezza, la capacità e la perspicacia del commissario, il quale può in ogni caso restringere le operazioni nei limiti dovuti.

Così finisco questa osservazione che importava essenzialmente alla questione che si sappia che le operazioni della Banca sono fatte con giudizio, con profondo esame e sotto la tutela del Governo.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ad altro oratore ho bisogno di dichiarare alla Camera come intenderei che se l'ordine della discussione.

L'ordine del giorno, secondo me, non è altro che la conclusione della discussione che ebbe luogo, ed è fatto nell'intento di evitare tante parziali discussioni. Di questa natura sono gli ordini del giorno proposti, ed io credo che le conclusioni debbono avere in sè l'essenza delle questioni che furono discusse, e delle tendenze che furono manifestate.

Quindi l'ordine del giorno viene soltanto in occasione della votazione per distinguere le une dalle altre, le opinioni o più larghe o più strette che furono manifestate. Mi pare in conseguenza che dando la precedenza a quell'ordine del giorno motivato che più si scosta dall'ordine del giorno puro e semplice, noi verremo piuttosto ad una conclusione.

VALERIO L. Io aveva chiesta la parola per rispondere al signor ministro dell'interno quando egli si appoggiava sulle consuetudini commerciali onde dimostrare che non era necessaria l'azione del potere legislativo a sancire il decreto di fusione tra la Banca di Genova e quella di Torino.

Il discorso dell'onorevole mio amico deputato Pescatore ha accorciata in gran parte la mia tesi. Ad esso mi riferisco in quanto riguarda la legalità ed il diritto pubblico e costituzionale, ed io credo che nulla si possa aggiungere e nulla opporre alle ragioni che egli ha a questo proposito maestrevolmente svolte.

Io dirò solo relativamente alla parte pratica che, per quanto riflette le consuetudini commerciali del Piemonte (da quanto io ho potuto conoscere nella mia vita commerciale in cui venni educato fin dagli anni giovanili), posso attestare che la consuetudine di far uso di biglietti al portatore nel commercio piemontese non sussiste assolutamente.

Io non conosco ditta bancaria, casa di commercio piemontese, la quale abbia mai messo in circolazione biglietti al portatore, onde io credo che, anche sotto questo rapporto, le argomentazioni del signor ministro dell'interno avessero assolutamente una base non solida.

Aveva chiesta la parola prima, quando l'onorevole signor conte di Revel diede lettura del suo ordine del giorno.

Era mio intendimento di appoggiarlo, proponendovi però un emendamento, consistente in che venisse tolta la parola... Signor presidente favorisca di darne lettura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno del deputato Revel è così concepito. (*Vedi sopra*)

VALERIO L. Io aveva dunque chiesta la parola per appoggiare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole deputato della destra, togliendo però nella frase: *le Banche unite di Genova e di Torino sotto la denominazione di Banca nazionale*, la parola *unite* e quelle successive sotto la denominazione di Banca nazionale.

La discussione parmi abbia stabilito un consentimento quasi universale della Camera che il decreto di fusione delle due Banche di Torino e di Genova, la loro costituzione in una sola Banca, così detta nazionale, è un atto se non in-

costituzionale, certamente illegale, e che all'illegalità di quest'atto è dovere del potere legislativo di provvedere.

Or dunque sia illegale, sia incostituzionale quest'atto, è necessario di porvi pronto rimedio anche nell'interesse di questi grandi stabilimenti, i quali potrebbero, nella serie delle operazioni importantissime che stanno per intraprendere, veder diminuito per avventura il loro credito a cagione dell'origine illegale e dubbia della loro esistenza; e se la cosa è in questi termini, io credo che la Camera non può nel suo ordine del giorno dichiarare che queste due Banche sono *unite*, e che queste due Banche *unite* portino il nome di *Banca nazionale*.

Così operando, a che cosa sarebbe ridotto l'ufficio del Parlamento? Sarebbe ridotto puramente a quello a che era stato ridotto il Senato in tempi poco lontani da noi, ad una Camera di interinazioni.

Il Parlamento, quando verrà ad esaminare questa questione, dovrà minutamente e severamente ponderare se l'unione di queste due Banche sia utile o no, e quindi non dee lasciar pregiudicare la questione.

Io credo che vi siano delle ragioni le quali potentemente militano nell'interesse degli azionisti delle Banche di Genova e di Torino, ma specialmente in quello degli azionisti della Banca di Torino, affinché quest'unione abbia luogo. Ma io credo eziandio che vi sieno ragioni ben più gravi, alle quali sole debbano i rappresentanti di una libera nazione badare, per cui quest'unione non debba avere luogo.

Io reputo l'unione della Banca di Genova con quella di Torino come altamente pregiudizievole agli interessi della nazione, e quindi sotto questo rapporto non posso lasciar trascorrere che un ordine del giorno venga già sin d'ora a menomare l'importanza di quella questione.

Badi la Camera che quando in un paese di non larga superficie come il nostro, quando, dico, tutti i capitali circolanti o la maggior parte di essi, tutte le fonti del credito corrono a riunirsi in un solo centro e sotto la direzione di poche persone, viene allora a stabilirsi un prepotente monopolio, il quale ricade necessariamente a danno della nazione intera ed a danno del Governo, il quale nelle circostanze che si possono presentare dovrà troppo spesso ricorrere a queste Banche; mentre invece esistendovi una Banca in Genova indipendente ed un'altra a Torino, si stabilisce necessariamente tra di esse una concorrenza, la quale può tornare grandemente profittevole al Governo nei casi urgenti; e quando i privati ed i negozianti debbono ricorrere a questi stabilimenti onde avere pronti contanti, quella concorrenza torna poi anche altamente profittevole alla nazione intera.

Da questa concorrenza può addivenirne una diminuzione del tasso degli interessi del denaro corrente così alto nel nostro paese; speranza questa, la quale svanirebbe intieramente, quando le due potenti agglomerazioni bancarie di Torino e Genova ne formassero una sola. Quale danno derivi al piccolo ed al grande commercio, ed al Governo stesso da una sola Banca, ciò già fu detto dal mio amico Carquet, parlando della Banca federativa degli Stati Uniti d'America, ove si notò che da questa si esercitò per lungo spazio di tempo una perniciosa e prepotente azione sul Governo della libera America; e per paralizzare quell'azione mortifera fu necessario l'opera costante, l'opera della volontà veramente ferrea del presidente Jackson, mercè cui fu ridonata a quel popolo libero la vera libertà sua che la Banca federale degli Stati Uniti aveva in gran parte sequestrata a tutto suo particolare profitto.

Se noi non trarremo profitto dall'esperienza, anche noi

ricadremo in eguale o forse in peggior condizione. In Inghilterra ed anche in Francia questo non ebbe luogo, e perchè? Perchè queste due grandi nazioni, a cagione dell'estensione del loro territorio e dell'importanza delle varie agglomerazioni provinciali che in esse sono, hanno potuto avere delle Banche provinciali, le quali, coalizzandosi talvolta insieme, hanno potuto neutralizzare l'azione delle Banche principali di Londra e di Parigi. Ma possiamo noi sperare qualche cosa di simile nelle condizioni del Piemonte? Quale è la città di provincia, quali sono i capitalisti, i quali, quando fossero riuniti i capitalisti di Genova e di Torino, possano mai giungere a porre insieme una Banca od una serie di Banche provinciali, tali di potenza e di credito da stabilire una concorrenza, e quindi mettere un limite all'azione di questo prepotentissimo corpo bancario riunito di Genova e di Torino?

Io non ho fatto che sfiorare la questione, perchè credo che non sia il tempo ora di trattarla, ma prego la Camera di osservare che essa non può pregiudicar la questione colla votazione dell'ordine del giorno, ma che deve lasciarla intatta.

La chimica c'insegna che talvolta due corpi, i quali per sé stessi sono innocenti ed anche utili e profittevoli, agglomerati assieme possono diventare nocivi e velenosi.

Nella stessa guisa io stimo utile la Banca di Genova ed utile altresì la Banca di Torino, ove siano l'una dall'altra disgiunte; ma se la Banca di Torino è unita a quella di Genova, io penso che posso derivare dalle medesime quel prodotto malefico che danno talvolta i corpi materiali, giusta quanto la chimica c'insegna, come ho poc'anzi accennato, cioè la pessima delle tirannie, quella del denaro.

CORNEO. Dopo le osservazioni fatte dal deputato Pescatore in replica al signor ministro, non istimo che occorra più fare lunghe parole a tal proposito.

Osserverò tuttavia che l'argomento del ministro nella sua parte principale consiste nel dire che il Codice di commercio non ha abrogate le consuetudini esistenti. Io dal mio canto non ho contestata mai simil cosa, e quello che ho contestato si è che esista la consuetudine di cui si tratta nel senso in cui l'intende l'onorevole signor ministro.

Esso ha citata una data giurisprudenza di Francia appoggiata a leggi positive che tal consuetudine autorizzavano. Io fo notare che tal giurisprudenza francese non sarà mai applicabile al caso nostro, al nostro paese, mentre qui si tratta di vedere se esista simile consuetudine; ma la teoria del signor ministro sarà sempre ben lontana dal persuadermene, giacchè questa parola di consuetudine generale per tutto uno Stato, la quale in allora sarebbe piuttosto legge generale dello Stato medesimo, urta troppo di fronte contro la natura stessa della vera consuetudine che, come già osservai, non può applicarsi che a certi determinati comuni o località.

Avendo dunque il decreto reale d'istituzione della Banca nazionale derogato alla disposizione della legge comune senza alcun vero appoggio di consuetudine, sta sempre che il potere governativo si appropriò un atto legislativo.

In quanto poi sia necessario di provvedere con una legge alla risoluzione di tutte queste difficoltà, io mi vi accordo pienamente, purchè frattanto, nell'ordine del giorno da adottarsi, sia mantenuta illesa la questione d'incostituzionalità dell'atto d'autorizzazione prementovato.

DEPRETIS. Le parole del deputato Farina che succedevano a quelle che io poco fa diceva potrebbero far credere che io non abbia ascoltato con attenzione i discorsi pronunciati in questa discussione.

Assicuro l'onorevole deputato che, quantunque non sempre collo stesso piacere, tuttavia io procuro sempre di prestare la stessa attenzione ai discorsi che qui si fanno. Solo, facendo allusione ai deputati che siedono alla destra, confesso in verità che non pensai di comprendere l'onorevole deputato Farina; ma, se egli riassume, sono disposto a correggere la mia dimenticanza.

MICHELINI. Il signor ministro dell'interno, argomentando dalla circostanza che la Camera non ha relazione di sorta colla Banca di Genova, ora Banca nazionale, deduce la conseguenza che debba spettare al Ministero piuttosto che alla Camera la proposizione della legge di cui noi tutti conosciamo la necessità; ma da tale teoria verrebbe di molto scemata una delle principali prerogative della Camera dei deputati, cioè l'iniziativa legislativa.

Diffatti, quale è la legge per formare la quale non sia necessario di ricercare se vengano lesi gl'interessi dei terzi e dei corpi costituiti? Noi non siamo già un corpo accademico che abbia solamente a procedere in modo teorico, senza bisogno di discendere nel campo della pratica.

Ma, o signori, giacchè lo Statuto concede l'iniziativa parlamentare, siccome quella legge che vuole il fine deve anche volere i mezzi, così io credo che la Camera abbia diritto di stabilire tutte quelle Commissioni d'inchiesta che essa crede opportuno per acquistare quelle cognizioni che le sono necessarie per formare la legge; inoltre si possono all'uopo sentire i ministri tanto nel seno delle Commissioni quanto nella Camera stessa.

Il Parlamento d'un paese, l'Inghilterra, che da lungo tempo gode della libertà, non vive come noi in una specie d'isolamento. Colà si creano Commissioni d'inchiesta, e nulla si trascurava per conoscere lo stato del paese. Io spero che noi ci arriveremo per una simile strada.

Laonde essendo, secondo me, confutate le obiezioni del signor ministro dell'interno, rimangono tutte le ragioni che l'onorevole deputato Pescatore adduceva perchè fosse data la preferenza al suo ordine del giorno su quello del deputato Revel.

REVEL. Io non intendo di difendere il mio ordine del giorno dalle censure del deputato Valerio.

Accennando in quello della condizione delle due Banche unite sotto la denominazione di *Banca nazionale*, io esprimo un fatto e non tocco ai diritti che si riconosceranno quando si farà una legge in proposito. Quanto poi all'invito di proporre una legge che io dirigo al Ministero, io non ho inteso di pregiudicare alla prerogativa che ha la Camera di far leggi, come certamente non lo ha inteso il signor ministro.

Dico però che vi sono certe leggi che possono essere assai meglio compilate dal Ministero che non dalla Camera stessa. Dico, per esempio: se la Camera volesse formare il bilancio del 1851, come vi si accingerebbe essa? Vi sono dei fatti, delle circostanze, in cui il Governo può meglio condursi ad una risoluzione che non la Camera, e la circostanza accennata dal ministro dell'interno, e di cui non parlo nel mio discorso che, cioè, sia conveniente di fare anticipazioni alle due Banche, è una circostanza essenziale.

Relativamente al principio addotto dal deputato Valerio contro l'unione delle due Banche di Genova e di Torino, vi dirò che nell'epoca in cui io mi trovavo nell'amministrazione tutto lo scopo del mio pensiero era rivolto a provvedere, per quanto fosse possibile, all'interesse dei due paesi.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Cavour.

Voci. La chiusura!

CAVOUR. In non intendeva di parlare nuovamente su

questo argomento; ma qualche discorso che ho sentito dopo che aveva rinunciato alla parola mi muove ad aggiungere al fin qui detto brevissimamente alcune osservazioni.

Il deputato Farina diceva che nell'aumentare il numero dei biglietti in emissione non si dovevano considerare che due interessi: quello dei portatori di biglietti e quello della Banca; ma io credo che vi sia un terzo interesse non minore di questi due, anzi maggiore, cioè l'interesse del commercio, l'interesse cioè di coloro che vogliono ricorrere al credito della Banca, e questo è indubitato.

Nulla avvi di più facile; se si vuol passare dal corso coattivo al corso volontario, la Banca non avrebbe altro a fare che sospendere tutte le sue operazioni per un tratto di tempo, a cagion d'esempio, per tre mesi, poichè nessuna operazione della Banca può farsi in un termine minore di tre mesi, e quando la Banca sospendesse le sue operazioni, tutti i suoi biglietti tornerebbero nelle sue casse, ed allora potrebbe avere 8 milioni, cioè il suo capitale, ma vi sarebbe gravemente compromesso l'interesse di coloro i quali hanno basate le loro operazioni sul credito della Banca.

Io citerò un esempio per convincere la Camera: l'editto d'Inghilterra del 1844, citato dal signor Farina, nel quale si stabilì, per riguardo all'emissione della carta che era illimitata prima, che non potrebbe superare la somma esistente in cassa di più di 14 milioni di lire sterline, incontrò l'approvazione generale; ora nel 1847 l'emissione della carta della Banca essendo giunta a questo limite, essa ha promesso che avrebbe cessato di scontare; questo produsse un timor panico nella Borsa di Londra (di cui sicuramente l'onorevole deputato Farina che tien dietro alle cose economiche se ne ricorderà) che diede luogo a molti fallimenti, dei quali non avevamo esempio neanche nel tempo della guerra, onde il Ministero d'allora credette dover autorizzare la Banca a violare l'atto di pagamento, e ad aumentare la sua circolazione, imponendogli l'obbligo di accrescere lo sconto; quest'aumento permise alla Banca di continuare le sue operazioni.

Dunque, io dico, nel fare una legge sulle Banche non dovette solo avere in mira l'interesse degli azionisti, ma dovette aver di mira l'interesse del commercio, l'interesse di coloro il cui credito dipende sino ad un certo punto dall'aiuto che sogliono ricevere dalle Banche; questo è quanto io volevo opporre al dubbio dell'onorevole deputato Farina.

In quanto poi al pericolo immenso che il deputato Valerio ravvisa nell'unione della Banca di Torino con quella di Genova, io credo che la sua immaginazione lo abbia trasportato molt'oltre, e che gli esempi degli altri paesi non fossero molto esatti.

L'esempio della Banca d'America non può essere citato. Vi esistono in America trecento Banche, e non vi è mai stata questione in fatto di una Banca unita.

Quella che si chiamava la Banca federale non aveva verun privilegio. Il Governo soleva deporre nella cassa di questa Banca federale, che era piuttosto la Banca di Filadelfia, i suoi fondi, ma essa non aveva privilegio.

Nella Nuova York, segnatamente, vi erano delle Banche che, se non avevano un capitale eguale, poco però vi mancava. Il capitale di quella Banca fu malissimo amministrato, e perciò essa dovette rovinare; non è dunque un esempio da citare, ed io spero che l'esempio della citata Banca d'America non verrà seguito dalle Banche di Torino e di Genova.

In quanto alla Francia ed all'Inghilterra è noto il guadagno immenso che si ricavò dalle Banche nazionali, e queste non avrebbero potuto dare a quei Governi l'aiuto che loro die-

dero se fossero state divise in tante frazioni. Il signor deputato Valerio diceva che in Francia vi esistevano delle Banche provinciali che potevano far concorrenza con qualunque altra Banca. Qui il signor Valerio è caduto in errore. In Francia vi esistevano Banche provinciali con un capitale limitatissimo, le quali non hanno mai pensato nè potevano pensare a far la concorrenza alla Banca di Francia.

In Inghilterra le Banche provinciali sussistono e prosperano perchè sono sostenute dalla Banca d'Inghilterra. Tutti sanno che una parte delle operazioni delle Banche provinciali consiste nello scontare le carte di provincia e farle riscontare dalla Banca di Londra.

Citerò finalmente l'esempio del Belgio. Ivi esistono molte Banche che il Governo propose per legge di fondere insieme e costruirne una base più larga. Da ciò vede l'onorevole deputato Valerio che l'esempio di tutti i paesi che ci hanno preceduto nella via della libertà e della scienza economica, è favorevole all'unione ed alla consolidazione delle Banche.

Varie voci. La chiusura!

PRESIDENTE. Chiederò se la Camera intende chiudere la discussione.

(La discussione è chiusa.)

Ora darò lettura dei tre ordini del giorno deposti sul tavolo della Presidenza, cioè uno del deputato Farina, l'altro del deputato Pescatore, ed il terzo del deputato Revel. (*Legge i tre ordini del giorno. (Vedi sotto)*)

Fra questi tre ordini del giorno io crederei di dare la precedenza all'ordine del giorno del deputato Farina. Parmi che si deve dare a questo la preferenza, perchè il più semplice, quello cioè che si accosta di più all'ordine puro e semplice, rimandando la discussione alla legge da esso presentata.

FARINA P. Molte volte ho visto mettere ai voti quello che si discosta di più dall'oggetto prestabilito; quindi mi pare che sarebbe quello del deputato Pescatore che dovrebbe aver la precedenza.

PRESIDENTE. Qui non c'è cosa alcuna prestabilita; consulterò la Camera sulla precedenza. (*No! no!*)

MELLANA. Io sono dell'avviso del signor presidente, perchè l'ordine del giorno Farina è sospensivo.

PRESIDENTE. Pongò ai voti l'ordine del giorno del deputato Farina che rileggo:

« Propongo che la Camera, riservandosi di pronunziare sul merito del progetto di legge che è stato presentato e che si manda passare negli uffici, passi all'ordine del giorno. »

(Dopo prova e controprova, la Camera lo rigetta.)

Verrà dopo l'ordine del giorno del deputato Revel.

Voci a sinistra. L'ordine Pescatore!

REVEL. Io abbandono la precedenza; si voti pure come si crederà.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'ordine del giorno Pescatore di cui darò lettura:

« La Camera, ritenuta la necessità di rimuovere ogni dubbio sulla validità del decreto reale del 14 passato dicembre, non che di accelerare quanto più sia possibile il pronto ritorno della Banca di Genova allo stato normale, e di fissare intanto un limite impreteferibile alla quantità dei biglietti aventi corso obbligatorio e non rimborsabili a vista; manda ad una Commissione speciale da nominarsi negli uffici di esaminare e proporre quindi alla Camera stessa quei mezzi che stimerà più accomodati per gli indicati oggetti, e passa all'ordine del giorno.

(Dopo prova e controprova, non è adottato.)

Pongò ai voti l'ordine del giorno del deputato Revel.

VALERIO L. Chiedo la parola.

Io aveva proposto un emendamento, cioè la soppressione di una frase all'ordine del giorno del deputato Revel; ora avendo egli dichiarato che intendeva che quelle parole relative all'unione delle due Banche per formare la Banca nazionale erano la pura attestazione di un fatto, ma non costituivano un diritto, prendendo atto di questa dichiarazione, io ritiro il mio emendamento soppressivo.

PESCATORE. Domando la parola per proporre un emendamento.

Se ho bene inteso, nell'ordine del giorno proposto dal deputato Revel si esprime la necessità di una legge colla quale la condizione delle due Banche unite sotto la denominazione di *Banca nazionale* sia fissata in modo definitivo in faccia al Parlamento. Questa necessità ammessa dal Ministero si esprime come un fatto, il che sarebbe supporre che il Ministero ha riconosciuta l'invalidità del decreto reale. . . .

JACQUEMOUD GIUSEPPE. La discussione a été close. (*Rumori*)

PESCATORE. Se si ammette la necessità di una legge per rendere definitiva l'unione, si ammette per conseguenza che quest'unione non è ancora definitiva; in altri termini, che il decreto reale, con cui si sarebbe preteso di fare quest'unione definitiva, sia nullo in faccia al Parlamento, cioè nullo in faccia al potere legislativo.

A me non pare che il Ministero abbia fatta quest'ammessione, e se il Ministero non la fece, io proporrei quindi di sopprimere queste parole, *ammessa dal Ministero*.

REVEL. La necessità di fare una legge su tal proposito che regoli cioè l'istituzione delle Banche di sconto è stata riconosciuta pure dal Ministero, come pure la necessità di provvedere alla limitazione dei biglietti in circolazione, e similmente da regolare in modo assoluto dirimpetto al Parlamento la posizione delle Banche. Ond'è ch'io non ho proposta l'aggiunta di quell'articolo senza avere preso l'assenso del ministro dell'interno. Io credo che a questo riguardo io abbia chiaramente espresso il mio dubbio, e questo dubbio io intendo che sia espresso nell'ordine del giorno da me proposto, sì e come venne da me presentato.

PRESIDENTE. Ora domando al signor Pescatore se insiste nella sua proposta.

PESCATORE. Io intendo benissimo di mantenerla, perchè ho sempre sentito che il Ministero ha sostenuto la validità assoluta del decreto di cui si tratta, e negato per conseguenza la necessità di una legge che la convalidi. Non so comprendere come la Camera possa consentire ad appropriarsi un'asserzione contraria alla verità del fatto.

Il Ministero si dichiara; egli può, se vuole, ammettere la necessità di una legge a convalidare il decreto, ma finchè esso nega questa necessità, la Camera non può affermare che il Ministero l'ammette.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Il signor deputato Revel ha presentato il suo ordine del giorno, lasciando il dubbio, ed il ministero non può impedire che la Camera dichiari che questo dubbio esiste; può bensì il Ministero essere d'opinione che questo dubbio non esista, e così non aderire in questo punto all'opinione della Camera. Ma quando si presenta la cosa dubbia, il Ministero si tace, ed è ben contento di concorrere colla Camera per togliere in ogni caso qualsiasi dubbio che vi possa essere.

PESCATORE. Io non insisterò più per questa sola ragione, cioè perchè il Ministero ha dichiarato che ammette la necessità di una legge, la quale fissi in faccia al Parlamento la condizione delle due Banche.

MELLANA. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

MELLANA. Io propongo come emendamento la soppressione delle parole: *d'ora in avanti*.

REVEL. Mi permetta. Le parole *d'ora in avanti* si riferiscono ad una legge da farsi che regoli l'istituzione delle Banche di sconto; io credo che non possono essere tolte; la legge provvede in questa parte per l'avvenire e non pel passato. Ella non ha forse ben inteso l'ordine del giorno; ne chiegga nuova lettura, e vedrà.

MELLANA. Io credo d'averlo inteso benissimo.

Voci. Legga! legga!

PRESIDENTE. Lo rileggerò:

« La Camera, considerando la necessità, pure ammessa dal Ministero, dell'emanazione di una legge per regolare d'or innanzi l'istituzione delle Banche di sconto e di circolazione, e per fissare intanto in modo definitivo dirimpetto al Parlamento la condizione delle due Banche unite sotto la denominazione di *Banca nazionale*, come pure per limitare fin d'ora la circolazione dei biglietti finchè avranno corso forzato, e provvedere al modo di ristabilire gradatamente e senza perturbazione economica la circolazione nel suo stato normale; invitando il Ministero a presentare sollecitamente quei progetti di legge all'uopo opportuni, passa all'ordine del giorno. »

MELLANA. Ora che ho sentito rileggere l'ordine del giorno Revel, insisto più che prima nell'emendamento da me proposto consistente nel sopprimere le parole: *d'ora in avanti*.

Queste due modeste parole racchiudono una tacita sanzione della Camera all'illegale operato del Ministero: insomma con quelle parole messe colà quasi a pleonasmio ci si vuol far dire che approviamo tutto il passato, ma che riconosciamo di dovere d'ora in avanti provvedere per legge a consimili casi. Bella logica conseguenza della grave discussione di tre giorni dire che faremo una legge per i casi futuri! Non fa d'uopo di un ordine del giorno per sapere che siamo qui per fare delle leggi. Il signor Revel diceva di essersi servito delle espressioni di *Banca nazionale*, non per convalidare il fatto, ma solo per indicarlo nella sua storica verità: contendo che sia un fatto storico l'esistenza di questa Banca: essendo illegale la sua creazione nata da illegale connubio, noi non possiamo dire che esista. Ma anche accettando la spiegazione del signor Revel si lasci la cosa nel puro stato di un fatto esistente, ma non si sancisca colla dichiarazione di voler solo provvedere al futuro.

Signori, parliamoci chiaro e franco: le mentali restrizioni non possono qui ammettersi; abbia qui ognuno il coraggio della sua opinione. O la maggioranza intende di rimandare la questione sull'operato del Ministero al giorno che con una legge sanerà gli errori del passato e provvederà alle eventualità dell'avvenire, e noi francamente accettiamo quell'ordine del giorno. O ci vogliono divertire con delle vaghe parole, o vogliono illudere il paese con delle promesse inutili, e noi non possiamo servire a questo giuoco. La maggioranza è padrona della decisione; ma per dire un sì od un no, non per illuderci. Dica pure la maggioranza, io la sfido, il Ministero ha agito legalmente, e noi c'inchineremo al suo voto, ma lo dica chiaro ed apertamente, e non sotto il velo di due paroline *d'ora in avanti*. Sì, d'ora in avanti quando il male è fatto, quando sarà impossibile la creazione di altre Banche, quando questa si sarà impossessata di tutte le operazioni, quando i suoi soci avranno decuplicate le loro azioni; oh provvederemo per allora! ed intanto l'atto incostituzionale

del Ministero produrrà tutti i suoi tristi effetti non solo, ma sarà convalidato senza neppure censurare il Ministero che tanto si arrogava.

Io quindi insisto nel mio emendamento, salvo che abbia luogo una più esplicita spiegazione.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io credo che, spiegando il dubbio, andremo agevolmente d'accordo.

Qual è questo dubbio? Si asseriva che è dubbio se il Governo possa allo stato della nostra legislazione approvare una società anonima, la quale faccia lo sconto, e se il dubbio fosse questo io dichiarerei che non l'ammetto; ma se invece si dice che il dubbio è se un decreto reale sia stato bastevole per unire le due Banche di Torino e di Genova, le quali godono del privilegio legislativo di emetter biglietti aventi corso forzato, io ammetto tal dubbio, il quale si vuol togliere dalla legge; in quanto però al regolare le Banche di sconto nell'avvenire, se non si fa una legge, io affermo che non vi può esistere simil dubbiezza.

VALERIO L. L'onorevole deputato di Revel nel rispondere alle mie obiezioni ha dichiarato che considerava l'unione delle due Banche di Torino e di Genova nella Banca nazionale siccome un'unione di fatto e non di diritto.

Il ministro dell'interno, il quale unitamente ai suoi colleghi appoggiò l'emendamento proposto dal deputato di Revel, dichiarò di rincontro che non poteva dubitare della validità del decreto reale, col quale le due Banche di Genova e di Torino eransi riunite ed avevano costituita la Banca nazionale.

Se l'unione delle Banche è di solo fatto e non di diritto essa fu illegale. Se il decreto reale è valido, essa fu dunque legalissima. La contraddizione è aperta e palmare.

Io prego il proponente dell'ordine del giorno ed i signori ministri a mettersi d'accordo in proposito. Qui non si debbono fare equivoci; è d'uopo votare secondo verità e coscienza, affinché sappia la nazione se la maggioranza del Parlamento riconosce nel potere esecutivo la facoltà da esso esercitata di riunire le due Banche, ed il diritto di conceder tutto ciò che nel decreto è contemplato.

Si o no: questo è quello che chiediamo.

REVEL. In materia di schiettezza, di lealtà e di coraggio di opinione, credo di non cederla ad alcuno. Io non ho creduto menomamente di censurare, nè di approvare la condotta del Ministero; io ritengo che vi è un dubbio, questo dubbio è quello che voglio che sia sciolto mediante la presentazione di una legge (lasciando alla Camera naturalmente di decidere in quella circostanza), la qual legge intanto regoli la formazione delle Banche di sconto per l'avvenire, poichè in questo punto io ho dubbio che la legge provveda.

Quanto poi all'unione delle due Banche, io ho espressa la circostanza dell'unione come un fatto, e nulla più, e non intendo di proporre una legge che ne determini la condizione, poichè la loro condizione è già determinata; perciò io credo che il mio ordine del giorno non sia concepito in termini ambigui, ma in termini schietti.

GALVAGNO, ministro dell'interno. L'ordine del giorno del deputato Revel parla dell'istituzione delle Banche di sconto d'ora in avvenire, non parla adunque della Banca di Torino, nè di quella di Genova, perciò il dubbio cade sull'unione, e quando parla dell'unione l'ordine del giorno non ne parla che per indicazione.

(Messa ai voti, la chiusura della discussione è ammessa dopo doppia prova e controprova.)

PRESIDENTE. Ora pongo ai voti l'emendamento propo-

sto dal deputato Mellana, che consiste nella soppressione delle parole *d'ora innanzi*.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento è rigettato.)

Pongo dunque ai voti l'ordine del giorno tal quale venne proposto dal signor conte Revel.

LANZA. Domando la parola per un altro ordine del giorno. (*Mormorio a destra*)

Voci. La discussione è chiusa!

PRESIDENTE. Ha la parola per proporre, ma non per isvolgere.

LANZA. Io credo che il potere legislativo non può decidere una questione così grave, la quale è come dubbia; esso deve avere i mezzi ed il carico di decidere il sì od il no, ma non si può lasciare la Banca nazionale sotto il peso di una questione non decisa, poichè non si saprà se la sua esistenza sia autorizzata e legale. Io credo che sarebbe l'unico esempio dato ai paesi costituzionali, di un Parlamento il quale è stato dubbioso sopra una questione così grave. Io penso all'avvenire, e credo che l'istituzione della Banca nazionale lasciata sotto questo grave dubbio non può che soffrire nel suo credito, ed io sono di parere che la Camera dovrebbe prolungare questa discussione mandandola agli uffizi per prendere poi una definitiva decisione.

Intanto io propongo il seguente ordine del giorno, che, cioè:

« La Camera dichiara non costituzionale l'atto del Ministero con cui per semplice decreto reale ha istituita la Banca nazionale, e passa all'ordine del giorno. »

Io sono persuaso che la Camera prenderà una decisione contraria, ma almeno avrà risolto la questione.

PRESIDENTE. Io comincio a mettere in votazione l'ordine del giorno proposto dal deputato Revel.

(Dopo prova e controprova, viene dalla Camera adottato.)
L'ordine del giorno di domani. . .

MELLANA. Io chiedo che si voti anche sull'ordine del giorno del deputato Lanza, perchè l'ordine del giorno del deputato Revel provvede al futuro e quello proposto dal deputato Lanza pensa al presente; dunque credo che la Camera debba prendere una deliberazione su quest'ordine del deputato Lanza assai più essenziale e consentaneo alle seguite discussioni di quello or ora adottato dalla maggioranza.

PRESIDENTE. Consulterò allora la Camera se intenda di votare sull'ordine del giorno del deputato Lanza.

Voci. Non si può più votare!

PRESIDENTE. Domanderò alla Camera se si debba porre ai voti l'ordine del giorno proposto dal deputato Lanza.

(Dopo prova e controprova, si dichiara non doversi votare sull'ordine del giorno del deputato Lanza.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Relazioni di Commissioni, se ve ne saranno in pronto;
2° Relazioni di petizioni.

TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Omaggi — Relazioni di elezioni — Dichiarazione di nullità di quella del collegio di Torriglia — Elezione del collegio di San Damiano — Questioni per irregolarità nell'assistenza e nel suggello dell'urna elettorale — Osservazioni dei deputati Durando, Mellana, Lanza, Bunico, Franchi, Pateri, Moia e Demarchi — Annullamento dell'elezione — Relazioni di petizioni — Petizioni dei farmacisti di Genova — Petizione dell'ex-sottotenente lombardo Alberto Rottini — Petizione di alcuni abitanti di St-Jean de la Porte, in Savoia — Osservazioni e proposizione del deputato D'Aviernoz.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ARNULFO, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

2224. Campana Cirillo, di Spigno, porge lagnanze contro l'intendente della provincia d'Acqui, perchè finora non diede corso ai bandi politici inviatigli dal comune di Spigno, e non provvede ai bisogni del medesimo; chiede pure che venga meglio provveduto quell'ufficio di posta.

2225. Sapelli Giorgio, di Torino, rappresenta la necessità

che il Ministero faccia inserire nel foglio ufficiale le nomine, promozioni ed i traslocamenti che succedono nelle varie cariche dello Stato.

2226. Grosso Filippo, già soldato sotto il Governo francese, giubilato per riportate ferite, chiede di essere riammesso al godimento della pensione, cui rinunciò per una gratificazione in vista della sua miseria, oppure se gli accordi un sussidio.

2227. Racca Laura, vedova Ferrero, di Murello, ricorre per ottenere l'ammontare della pensione fissata a suo marito, soldato sotto il Governo francese dal 1814 a tutto il 1849.